



# **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**2025-2027**

**Adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 29 gennaio 2025**

<b>PREMESSA</b> .....	1
<b>Capitolo 1 NORMATIVA</b> .....	3
1. Quadro Normativo di Riferimento.....	3
2. Adozione Annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Aggiornamento .....	5
3. Nozione di corruzione .....	7
<b>Capitolo 2 STRUTTURA</b> .....	10
1. Soggetti che Concorrono al Sistema di Prevenzione della Corruzione.....	10
■ Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	10
■ L’assetto organizzativo.....	13
■ Organismo di Vigilanza.....	14
■ Il personale.....	14
<b>Capitolo 3 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: OBIETTIVI</b> .....	19
1. Gli Obiettivi Strategici ed Operativi del Piano.....	19
2. La Costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione.....	21
3. La Gestione del Rischio .....	22
<b>Capitolo 4 AZIONE E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> ...	46
1. Le Misure di Prevenzione .....	46
• Adozione del PTPCT .....	46
• Trasparenza .....	46
• Codice Etico e di condotta .....	47
• Rotazione del Personale.....	49
• Dichiarazione sulle Cause di Inconferibilità e di Incompatibilità .....	53
• Formazione di Commissioni, Assegnazione agli Uffici, Conferimenti di Incarichi in Caso di Condanna per Delitti Contro la Pubblica Amministrazione .....	55
• Patto di Integrità negli Affidamenti.....	57
• Conflitto di Interesse .....	58
• Svolgimenti di attività e incarichi extraistituzionali .....	62
• Attività Successiva allo Svolgimento del Rapporto di Lavoro.....	63
• Meccanismi di Segnalazione di Accertate o Presunte Violazioni delle Regole Aziendali (wistleblowing).....	65
• Formazione del personale e comunicazione .....	76
• Monitoraggio dei Rapporti Società - Soggetti con cui sono Stati Stipulati Contratti .....	80
• Mappatura dei procedimenti .....	81
2. Ulteriori Misure di Prevenzione .....	81
<b>Capitolo 5 SEZIONE TRASPARENZA</b> .....	85

1. Quadro Normativo .....	85
2. Obbiettivi strategici in materia di trasparenza .....	86
3. Il sito web di Ambiente e Tecnologia.....	87
4. La Trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023	
5. Soggetti che concorrono all'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza .....	90
6. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza .....	91
7. Sistema sanzionatorio.....	91
8. L'accesso civico.....	93
<b>Capitolo 6 DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>95</b>
1. Sistema disciplinare .....	95
2. Flussi Informativi .....	95
<b>ALLEGATI:</b> 1. Matrice di identificazione delle tipologie di reato	
2. Mappatura processi	
3. Tabella obblighi di pubblicazione	

## PREMESSA

Ambiente e Tecnologia S.r.l. (di seguito anche “Ambiente e Tecnologia” o “AeT” o “Società”), società interamente partecipata dalla Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Enna Provincia (con acronimo SRR), a sua volta interamente controllata dai comuni ricadenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Enna (ad eccezione del comune di Piazza Armerina) e dallo stesso Libero Consorzio, gestisce il TMB (Trattamento Meccanico Biologico) e la discarica siti in Enna c.da Cozzo Vuturo, giusto DDG DRAR n. 575/2018 e aggiornamento D.D.S. n. 1035/S8-D. A.R. del 28.09.2020. Il modello di governance adottato dalla Società è quello tradizionale, caratterizzato da un organo di gestione “Amministratore Unico” e da un “Revisore legale dei conti” entrambi nominati dall’Assemblea dei soci.

I meccanismi di corporate governance sviluppati in Ambiente e Tecnologia sono orientati a rendicontare in modo trasparente il funzionamento degli organi di governo, gestione e controllo della società e, si stanno pianificando specifiche azioni volte a identificare e valutare i potenziali rischi di corruzione o, comunque, a prevenire eventuali condotte illecite.

Ambiente e Tecnologia fonda la propria attività su cinque valori fondamentali: sostenibilità ambientale, responsabilità verso la collettività ed il Socio, trasparenza, integrità e correttezza.

Coerentemente con i suddetti valori, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “PTPCT” o “Piano”) di AeT, relativo al triennio 2025 – 2027, rappresenta l’impegno formale e sostanziale della Società nella costante prevenzione e controllo del manifestarsi di situazioni che potrebbero favorire il realizzarsi di possibili fenomeni corruttivi, intesi secondo l’ampia accezione di maladministration. Con Delibera n. 7 del 17.01.2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) ha approvato il PNA 2022-2024, (di seguito: PNA 2022) atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della l. n.190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”. Il PNA 2022 è stato aggiornato da ANAC con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. L’aggiornamento si concentra solo sul settore dei contratti pubblici, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, (di seguito “Codice”), ed è orientato a fornire supporto ai soggetti interessati, al fine di presidiare l’area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono verificarsi in tale settore. Con Delibera n. 495 del 25.09.2024 ANAC ha, inoltre, messo a disposizione nuovi schemi di pubblicazione per l’Amministrazione Trasparente, finalizzati a favorire tutti i soggetti nella gestione degli obblighi derivanti dal D Lgs. n. 33/2013; si rimanda al capitolo 5 del presente Piano. Per

L'elaborazione del presente Piano si è proceduto ad implementare ed ottimizzare il Piano, allineandolo, quanto più, ai principi ed alle indicazioni formulate da ANAC per la sua redazione, tenendo in particolare considerazione quanto contenuto nel PNA 2022 e relativi aggiornamenti. L'ANAC ha poi confermato le indicazioni metodologiche già elaborate, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso; tra le altre, le Linee Guida ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017, recanti *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, di diretta applicazione per Ambiente e Tecnologia S.r.l.. La citata determina chiarisce che in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società in controllo pubblico come AeT integrano il “Modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società (Art. 3.1.1. Det. 1134/2017). Il PNA 2022, con il relativo aggiornamento, è atto di indirizzo per tutti i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, al contempo lo stesso precisa l'esclusione delle società in controllo pubblico, come Ambiente e Tecnologia, dall'obbligo di redazione del PIAO. Pertanto, il presente Piano, riporta e riassume tutte le tematiche di interesse in materia di prevenzione della corruzione nonché della trasparenza, oltre a recare gli aggiornamenti e i nuovi approfondimenti ritenuti necessari a seguito del citato PNA 2022 e della normativa vigente.

## CAPITOLO 1 NORMATIVA

### 1. Quadro Normativo di Riferimento

Il Piano è il documento previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (di seguito anche Legge n.° 190/2012) quale modalità attraverso la quale i soggetti tenuti alla predisposizione dello stesso definiscono la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Come confermato dall'A.N.A.C. il P.T.P.C.T. è, pertanto, un atto organizzativo fondamentale che indica il grado di esposizione dei soggetti tenuti all'elaborazione del Piano al rischio di corruzione, definisce la strategia di prevenzione della corruzione interna agli stessi ed individua gli interventi organizzativi volti a prevenire il citato rischio.

Con particolare riferimento alle disposizioni applicabili alle società in controllo pubblico, che hanno costituito la normativa di riferimento per l'elaborazione del Piano, sebbene il comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 non ha previsto espressamente che alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche si applichi la disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo inerente all'obbligo di adozione del Piano, già il PNA 2013 i cui contenuti sono, tra l'altro, rivolti anche "*agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui essi sono espressamente indicati come destinatari*", ha chiarito che la predisposizione del Piano rientra tra gli adempimenti a carico della Società. Il citato documento ha, inoltre, evidenziato che per enti privati in controllo pubblico si intendono, tra l'altro, le società che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A., sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle P.A., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina degli organi sociali.

Il documento ha anche confermato che le società a partecipazione pubblica sono tenute ad assumere ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.<sup>1</sup>, attraverso la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, delle informazioni e dei dati allora richiesti dal combinato disposto dagli artt. 22, comma 3, 14 e 15 del citato D. Lgs. e dalle delibere nn. 50/2013, 65/2013 e 66/2013 dell'ANAC<sup>2</sup>, nonché al rispetto del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.<sup>3</sup>, che in attuazione dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012 ha previsto obblighi

---

<sup>1</sup> Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., attuativo della Legge n. 190/2012, reca il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

<sup>2</sup> La delibera dell'ANAC n. 50 del 4 luglio 2013 reca le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

Le delibere dell'ANAC n. 65 e n. 66 del 31 luglio 2013 \ recano indicazioni in tema di "Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" nonché di "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs n. 33/2013)".

<sup>3</sup> Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., attuativo della Legge n. 190/2012, reca "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti) privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

di pubblicità inerenti alla insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità allo svolgimento di incarichi presso la Società.

Nel presente Piano sono stati inoltre presi in considerazione, ove applicabili alla Società, gli approfondimenti adottati da A.N.A.C. Il P.T.P.C.T. adottato da AeT recepisce, inoltre, il quadro normativo di riferimento, così come modificato e arricchito dagli interventi del legislatore e dalle linee guida adottate da A.N.A.C. in merito all'applicazione dei principi anticorruzione applicabili agli Enti controllati dalle pubbliche amministrazioni. In linea con le disposizioni contenute nel PNA 2022, nell'elaborazione del Piano delle società in controllo pubblico: non si riporterà la rassegna della normativa europea e nazionale in materia di anticorruzione e dei PNA e delle Linee Guida ANAC. Per un elenco più dettagliato di tutta la normativa in materia di prevenzione della corruzione si rimanda all'elenco pubblicato sul sito istituzionale di Ambiente e Tecnologia.

Come già evidenziato nelle premesse, Ambiente e Tecnologia S.r.l. è una società controllata della S.R.R. Enna Provincia ATO 6, a sua volta organismo il cui capitale sociale è detenuto dai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, nonché dall'ente Provincia. Nello specifico la S.R.R., Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, è una società consortile di capitali a cui è affidata l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti come stabilito dalla legge 8 aprile 2010, n.° 9, recante *Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*, adottata dalla Regione Siciliana che disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, salvaguardando la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in coordinamento con le disposizioni del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). Alle S.R.R. costituite – in ciascun ATO- dalle provincie e dai comuni ricompresi nello stesso, in base all'articolo 8 della L.R. n. 9/2010 sono attribuite le funzioni di Autorità d'Ambito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, tra le quali quella di espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti nonché l'attività: a) di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori; b) di trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni da esse richieste; c) di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti e agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Le altre attività regolative sono state distribuite tra i vari livelli di governo, ossia Regione (art. 2), Province (art. 3); Comuni (art. 4). La L.R. n. 09/2010 stabilisce la partecipazione obbligatoria degli enti locali ed impedisce al singolo ente di non aderire al modello associativo. Gli oneri per la costituzione e il funzionamento della S.R.R. sono posti dalla legge a carico dei comuni soci. In riferimento alle funzioni di pianificazione, compete alla S.R.R., l'adozione del Piano d'Ambito (PdA), nonché la verifica dell'evoluzione dei fabbisogni di smaltimento e recupero in relazione all'offerta

impiantistica disponibile e necessaria. Le previsioni contenute nel Piano d'Ambito – che costituisce lo strumento attuativo primario del Piano Regionale dei Rifiuti - sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Ambiente e Tecnologia S.r.l. attualmente gestisce l'impiantistica relativa allo smaltimento dei rifiuti. Con il P.N.A. 2022, l'Autorità ha nuovamente confermato che le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

## **2. Adozione Annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Aggiornamento**

L'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 ha disposto l'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione, la cui prospettiva temporale è di durata triennale, da parte dell'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) entro il 31 gennaio di ogni anno; il predetto organo di indirizzo ne cura, altresì, la trasmissione all'A.N.A.C. Inoltre, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e s.m.i. in materia di trasparenza ha disposto l'unificazione in un solo documento del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) e, pertanto, il documento da adottare annualmente ha assunto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.). Ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, i soggetti a ciò tenuti devono adottare un nuovo completo piano di prevenzione della corruzione, con una apposita sezione dedicata alla trasparenza e, dunque, un nuovo P.T.P.C.T. valido per il successivo triennio. L'omessa adozione di un nuovo P.T.P.C.T. è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114 secondo le modalità previste dal Regolamento adottato al riguardo dall'Autorità.

Il presente Piano è stato, dunque, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7 della citata Legge, nominato dall'Amministratore Unico in data 27 febbraio 2020 e confermato con atto del 01 giugno 2023, nella persona della Dott.ssa Lara La Malfa.

È stato, inoltre, sottoposto all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Unico, al Socio Unico al Revisore dei Conti, al fine del relativo esame e, non essendo pervenute osservazioni, è stato successivamente adottato dall'Amministratore Unico con delibera del 29 gennaio 2025.

Successivamente all'adozione il presente Piano viene pubblicato, sul sito istituzionale della Società, ove sono già pubblicati le versioni adottate negli anni precedenti. Oltre a ciò, a seguito di avvenuta specifica registrazione ed accreditamento della RPCT in una sezione dedicata del sito ANAC, il presente Piano verrà, altresì, pubblicato sulla "Piattaforma di acquisizione dei PTPCT", al fine di

consentire all'Autorità la conduzione di analisi quantitative dei dati grazie alla sistemica ed organizzata raccolta delle informazioni e rilevare eventuali criticità migliorando la propria attività di supporto. Si precisa, che il PNA 2022 nel considerare le società tenute a adottare il PTPCT o il Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i, rinvia per le indicazioni metodologiche alla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 dell'ANAC. La menzionata delibera sebbene, al fine di evitare inutili ridondanze, prevedesse l'integrazione, da parte delle società dotate del MOG 231, del predetto documento con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012 ed in relazione al tipo di attività svolta dalla Società, anche per il triennio 2025-2027, si è optato per tenere separati i due documenti, costituendo comunque il presente Piano un allegato del Modello stesso. Si è riscontrato, al riguardo, che adottare uno specifico documento in materia di prevenzione della corruzione, distinto e connesso al Modello organizzativo, rappresenti un presidio di maggior efficacia favorendo una migliore acquisizione dei rispettivi contenuti nonché attuazione delle misure di prevenzione e/o mitigazione dei rischi ivi individuati. È comunque consolidata la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e quelli di cui alla legge n. 190/2012 e il coordinamento tra Organismo di Vigilanza e R.P.C.T. in un'utile logica di efficacia delle azioni di presidio e di controllo, nonché di semplificazione. Per quanto attiene il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato formalmente da Ambiente e Tecnologia in data 29/01/2019, è oggetto di profonda revisione volto a recepire gli aggiornamenti della normativa emanati in materia; aggiornamento del MOG, che include anche la rivisitazione della mappatura dei rischi sia in ottica D. Lgs. n. 231/01, L. n. 190/2012 che UNI ISO 37001:2016. Tutto ciò al fine di integrare e rafforzare gli elementi di controllo anticorruzione già attuati dal MOG e fatti propri dal Sistema di gestione in questione. Nel corso del 2024 il Legislatore ha emanato diversi provvedimenti che impattano sulla disciplina della responsabilità "penale - amministrativa" degli enti integrando o modificando il catalogo dei reati presupposto; tra questi provvedimenti si possono menzionare la L. 112/2024, che ha convertito con modifiche il D.L. 92/2024 introducendo nel Codice Penale un nuovo art. 314 -bis recante il delitto di "*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*" e, la L. 114/2024 che ha disposto l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e riformulato il traffico di influenze illecite. Avendo dette riforme modificato l'art. 25 del D. Lgs 231/2001 è necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di evitare che il mancato aggiornamento possa essere inteso come chiaro indizio di scarsa consapevolezza da parte di Ambiente e Tecnologia.

L'intento della Società è di abbassare il livello del rischio, consentire l'emersione di rischi nascosti ed arginare fenomeni negativi dell'attività aziendale. Pertanto, anche in conseguenza di quanto sopra, ove nel corso dell'anno 2025, oltreché la modifica della riorganizzazione aziendale, si rendano necessarie modifiche del Piano e relativi allegati anche a seguito di riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni

del P.T.P.C.T. a seguito di verifiche sull'efficace applicazione dello stesso o di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute le stesse verranno adottate secondo la medesima procedura di adozione del Piano e ne verrà data pubblicità nelle forme previste. In caso di aggiornamenti normativi o di evoluzioni giurisprudenziali che impattano sui temi della prevenzione della corruzione e/o della trasparenza si procederà, ove necessario, a darne la relativa pubblicità. Con l'adozione del presente P.T.P.C.T. l'organo di indirizzo della Società intende perseguire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 e s.m.i., specifici obiettivi strategici in materia di corruzione e di trasparenza, i quali rappresentano un contenuto necessario del Piano. In via prioritaria, continua a rivestire cruciale rilevanza l'obiettivo della promozione della sensibilizzazione in ordine al concetto di prevenzione della corruzione all'interno della Società, anche attraverso la necessaria collaborazione ed il coinvolgimento dell'intera struttura aziendale in tutte le fasi di individuazione, predisposizione ed attuazione delle misure anticorruzione. Con riferimento agli obiettivi strategici in materia di trasparenza si rimanda espressamente all'apposita sezione "Trasparenza" del presente Piano.

### **3. Nozione di Corruzione**

Giova precisare la nozione di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012. Tale legge, si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione, nell'ottica di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

La Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite, in particolare, contro la corruzione prevede che ogni stato:

- a) *elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;*
- b) *si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;*
- c) *verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;*
- d) *collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.*
- e) *individui uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.*

Sebbene al riguardo la Legge 190/2012 non contenga una definizione di corruzione data per presupposta, essa è da intendersi in senso lato e non limitato al mero profilo penalistico, quale possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. Più in particolare, come previsto dalle Convenzioni internazionali, firmate e ratificate dall'Italia, il fenomeno corruttivo in senso proprio consiste in *"comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra*

*all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli".* Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "*condotte di natura corruttiva*". Al riguardo, l'Autorità, con la delibera n. 215 del 2019 (sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria), ha considerato come "*condotte di natura corruttiva*" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis (circostanze aggravanti), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353 bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale. La prevenzione della corruzione di cui alla citata Legge n. 190/2012 e s.m.i. affinché sia efficace deve prevedere misure di carattere ampio, non solo volte a ridurre il rischio che i soggetti abusino di un potere loro affidato adottando atti di natura corruttiva ma anche di carattere organizzativo, oggettive, che precostituiscono condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficile la realizzazione di fenomeni corruttivi, nonché di carattere comportamentale, soggettive. Tali ultime misure sono volte ad evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di *maladministration* (cattiva amministrazione). Al riguardo, la *maladministration* è da intendersi come l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Essa riguarda, pertanto, atti e comportamenti che, anche non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei terzi nell'imparzialità dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, nonché il buon andamento delle attività degli stessi (funzionalità ed economicità). In quest'ottica è cruciale la rilevanza e la centralità dell'approccio analitico a tutte le aree di attività svolte dalla Società e la mappatura dei vari processi aziendali ai fini, dell'individuazione e valutazione dei rischi e del relativo trattamento nonché dell'individuazione e mantenimento delle misure di prevenzione della corruzione.

Si comprende, dunque, la valenza organizzativa delle misure anticorruzione, finalizzate non solo a prevenire il verificarsi di reati contro la p.a., ma ad instaurare una cultura organizzativa che favorisca l'autoanalisi e, quindi, il miglioramento organizzativo continuo, nonché l'assunzione concreta da parte del presente Piano di quell'utilità che il solo approccio adempimentale non raggiunge.

## CAPITOLO 2 STRUTTURA

### 1. Soggetti che concorrono al sistema di prevenzione della corruzione

Come evidenziato dall'ANAC nei P.N.A. e nelle linee guida rivolte alle società in controllo pubblico, nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione, e nelle attività di prevenzione della corruzione partecipano soggetti che, a vario titolo e responsabilità, operano all'interno della Società, e che nell'attività aziendale mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione della corruzione oltreché attuare gli obblighi di trasparenza, l'attività del R.P.C.T. deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione. Quanto sopra a motivo della circostanza che una partecipazione attiva e il coinvolgimento del dirigente e di coloro che a vario titolo sono responsabili delle funzioni e delle attività aziendali rende consapevoli del rilievo che possono avere le misure preventive e contribuisce a creare un tessuto culturale favorevole alla prevenzione della corruzione e consapevole della stessa. Pertanto, tutta la struttura aziendale è direttamente coinvolta nella gestione del rischio corruttivo e tutti i dipendenti sono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e mansioni, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano e relativi allegati, con particolare riferimento al Codice etico e di condotta, evitando di porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del P.T.P.C.T. ed i monitoraggi e controlli relativi alla sua applicazione da parte del R.P.C.T. La violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal presente P.T.P.C.T. dà luogo a responsabilità disciplinare e, ove sussistano i presupposti, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente. Si elencano, qui di seguito, gli attori del sistema della prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società:

#### ▪ **IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Il R.P.C.T. rappresenta il punto di riferimento per la gestione e l'implementazione dell'intera politica di prevenzione in materia di corruzione della Società. È il soggetto cui competono, in particolare, la predisposizione, in via esclusiva, del Piano e la sua proposta all'Organo di indirizzo politico, la sua attuazione, l'aggiornamento, il monitoraggio e il controllo del rispetto delle misure da questo previste e, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. È nominato dall'Amministratore Unico ed il relativo nominativo è comunicato all'ANAC ed è pubblicato sul sito istituzionale, nella relativa voce della sezione "Società Trasparente" - "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione". Inoltre, il decreto delegato n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del Responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti del Responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue

funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”. In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. L’art. 1 della Legge n. 190/2012 attribuisce al predetto Responsabile, oltre alla predisposizione della proposta di Piano ed al suo costante aggiornamento, ulteriori compiti e funzioni:

- a) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a produrre gli effetti previsti;
- b) proporre la modifica del Piano in caso di accertamento di significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- c) verificare, in collaborazione con il soggetto competente, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture preposte allo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischio;
- d) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione, in quanto destinato a prestare il proprio lavoro nelle strutture preposte allo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischio;
- e) riferire sulla sua attività all’organo di indirizzo politico se richiesto;
- f) segnalare all’organo di indirizzo politico le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure previste in materia;
- g) promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno semestrali) con l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;
- h) trasmettere, entro il 15 dicembre dell’anno successivo, (o nel diverso termine specificamente individuato con appositi atti normativi o comunicati dell’ANAC) all’organo di indirizzo politico ed all’Organismo di Vigilanza una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare sul sito web istituzionale della Società.

Il ruolo ed i poteri del predetto Responsabile sono stati ulteriormente ampliati dal legislatore con il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata Legge 190/2012, che, come già evidenziato, ha assegnato al medesimo anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, già assegnate di norma allo stesso dall’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. In quanto tale, pertanto il Responsabile deve:

- a) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- b) coordinare la completezza, la chiarezza e gli aggiornamenti della sezione relativa alla trasparenza del PTPCT;
- c) effettuare le segnalazioni relative alle disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di trasparenza;

d) monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione, rivolgendosi ai soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione di documenti, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., come previsti nel PTPCT;

e) gestire le richieste di riesame dell'accesso civico di cui all'art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., decidendo con provvedimento motivato;

f) vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., e segnalare le violazioni all'ANAC, oltreché al Vertice Aziendale.

Al R.P.C.T. è, inoltre, assegnato il compito, per quanto rileva ai fini di questo Piano, di ricevere e prendere in carico le segnalazioni in materia di whistleblowing, gestendo il relativo canale, ponendo in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute"; spettando invece all'O.d.V. sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione qualora il R.P.C.T. si trovi in posizione di conflitto di interessi. Resta fermo che non spetta al R.P.C.T. svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione, né accertare responsabilità individuali. Ai fini dell'espletamento dei predetti compiti e funzioni sono stati assegnati al predetto Responsabile tutti i necessari poteri, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali. A fronte dei compiti attribuiti la responsabilità del R.P.C.T. in caso di inadempimento agli obblighi in capo al medesimo comporta nei confronti di quest'ultimo l'applicazione le disposizioni della Legge 190/2012 e s.m.i. di seguito riportate:

art. 1 comma 12: *"in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano"*.

art. 1 comma 13: *"la sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi"*.

art. 1 comma 14: *"in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile ... risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare..."*.

Con specifico riferimento ai criteri di scelta, ai requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del R.P.C.T., agli approfondimenti in ordine ai compiti e poteri spettanti al predetto Responsabile, al necessario supporto conoscitivo ed informativo da parte del dirigente e dei dipendenti, ai casi di revoca – anche a seguito di eventuali misure discriminatorie adottate – si rimanda espressamente alle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022 e nel relativo all. 3 (*Il RPCT e la struttura di supporto*). Per tale motivo sono da intendersi superate le indicazioni sul R.P.C.T. presenti nel PNA 2019, mentre restano confermate le indicazioni fornite dall'Autorità per le società in controllo pubblico nelle Linee Guida n.1134/2017. Nel citato All.3, § 1., l'Autorità ha fornito i principi generali di indirizzo sulla figura del R.P.C.T., validi per tutte le amministrazioni/enti pubblici/enti di diritto privato, dedicando poi il § 4 sulla figura del R.P.C.T. nelle società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati. Si rinvia pertanto a quanto definito nell'Allegato 3 al PNA 2022. Qualora sopravvenga una temporanea ed improvvisa assenza del R.P.C.T. l'opportunità dell'individuazione e della nomina di un sostituto temporaneo è demandata all'Amministratore Unico. Ove l'assenza si traduca, invece, in una vera e propria *vacatio* del predetto ruolo, spetta sempre all'A.U. la sostituzione del R.P.C.T. assente con la nomina di un nuovo R.P.C.T. con conseguente adozione del relativo atto formale di conferimento dell'incarico.

Quanto ai rapporti tra R.P.C.T. della società controllante e R.P.C.T. della Società controllata, escluso un rapporto di sovraordinazione/subordinazione, l'ANAC ritiene che ciascuno debba svolgere le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze; auspicando, tuttavia, leale collaborazione e un raccordo operativo ove emergano aree di sovrapposizione di interessi oppure nei casi di segnalazioni che riguardano ambiti di attività comuni.

#### ▪ **L'ASSETTO ORGANIZZATIVO**

Relativamente alla *corporate governance*, lo statuto di Ambiente e Tecnologia S.r.l., adottato con delibera Assembleare del 14 gennaio 2015 dalla S.R.R. Enna Provincia ATO 6, prevede i seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci: Socio unico è la S.R.R. Enna Provincia ATO 6, che decide sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza, dallo Statuto e gli argomenti che l'Amministratore Unico sottopone alla sua approvazione;
- l'Amministratore Unico: nominato dal Socio unico ai sensi dell'art. 2449 c.c. in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate a cui compete la gestione di Ambiente e Tecnologia S.r.l. ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'attuale Amministratore Unico è stato nominato dal Socio Unico in data 16 maggio 2019 e sino all'approvazione del bilancio 2019, in tale sede il Socio Unico ha ravvisato la necessità di confermare l'Amministratore Unico sino all'approvazione del bilancio 2020, essendo rieleggibile; nomina rinnovata in data 30 giugno 2021 e successivamente in data 13 aprile 2023 per tre esercizi. All'amministratore Unico spetta la designazione del RPCT, inoltre collabora con lo stesso

per l'attuazione delle misure di prevenzione, valorizzando in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie aziendali, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione, supporta il RPCT con risorse umane e digitali adeguati ai compiti e funzioni da svolgere; promuove una cultura della valutazione del rischio tramite formazione e sensibilizzazione.

▪ **Revisore contabile:** che svolge le attività prescritte dalla legge per l'esecuzione dell'incarico in conformità a quanto disposto dallo Statuto di Ambiente e Tecnologia S.r.l. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

Oltre al Revisore Contabile, Ambiente e Tecnologia S.r.l si avvale di ulteriori organi di controllo, quali: l'Organismo di Vigilanza.

#### ▪ **ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001**

L'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, è stato nominato dall'Amministratore Unico in data 27.07.2021 e riconfermato in data 31.07.2024, svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra struttura aziendale, né dell'Amministratore Unico, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: l'Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dal D. Lgs. n. 231/2001 e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità. L'Organismo di Vigilanza essendo deputato a fronteggiare l'intera gamma dei reati e comportamenti illeciti richiamati dal citato Decreto può considerarsi un soggetto di ausilio al RPCT per il presidio dei fenomeni corruttivi attraverso incontri periodici e scambi di informative. Pertanto, pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, vista la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs n.231/2001 e quelle previste dalla Legge n.190/2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'O.d.V.. In particolare, l'Organismo di Vigilanza svolge i suoi compiti e le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto nel "Regolamento dell'O. d. V" predisposto ed approvato dall'Organismo stesso in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i. *"Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

#### ▪ **IL PERSONALE**

L'ANAC ha confermato nel P.N.A. 2022 e nelle linee guida sulle società controllate che tutto il personale e, quindi, tutti i titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi livello di inquadramento e qualifica, ivi compresi il personale distaccato, nonché i collaboratori esterni mantengono, ciascuno per sé, il proprio livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Pertanto, tutti i soggetti richiamati hanno il dovere di collaborare attivamente con il R.P.C.T. ed in particolare per il dirigente ed i dipendenti, la violazione del "dovere" deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. Tale coinvolgimento riguarda tutte le fasi

dell'attività di prevenzione, dalla mappatura dei processi e analisi dei rischi, alla predisposizione delle misure anticorruzione ed alla loro attuazione. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono, dunque, tenuti a fornire ogni informazione utile e richiesta per consentire al R.P.C.T. l'espletamento dei propri compiti e funzioni, sia nella fase di predisposizione e di aggiornamento del P.T.P.C.T., che nelle successive fasi di attuazione delle misure ivi previste nonché nelle attività di verifica e controllo.

## **I) IL DIRIGENTE**

Il dirigente è tenuto a relazionare al R.P.C.T. e collaborare con il medesimo per l'applicazione del Piano, in particolare:

- curando l'applicazione di ordini di servizio, di direttive e indirizzi dell'Amministratore Unico, monitorandone il rispetto e segnalandone eventuali criticità e/o anomalie;
- partecipando al processo di gestione del rischio, con particolare riguardo alla mappatura dei processi ed all'analisi dei rischi corruttivi coordinandosi opportunamente con il R.P.C.T., e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- concorrendo alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e fornendo suggerimenti al R.P.C.T. o segnalando eventuali criticità riscontrate;
- assumendosi la responsabilità dell'attuazione delle misure preventive così come individuate nel P.T.P.C.T., nell'ambito delle competenze assegnate ed operando in modo da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del personale assegnato;
- effettuando le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione nonché di inconfiribilità e incompatibilità, secondo le prescrizioni del Piano, e gli indirizzi forniti dal R.P.C.T.;
- assicurando i flussi informativi, la reportistica e l'osservanza degli obblighi di pubblicazione secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'individuazione, elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- segnalando eventuali criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione, al fine di individuare, con il coordinamento del R.P.C.T., la soluzione più adeguata;
- individuando obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- rispettando il Codice etico e di condotta e vigilando sull'osservanza, dello stesso sostenendo, in caso di violazione, l'adozione di misure disciplinari idonee a stigmatizzare comportamenti delle risorse assegnate non in linea con i principi del predetto Codice e la correttezza amministrativa e, se rilevanti ai fini del Piano, segnalando quanto sopra al R.P.C.T.;

- segnalando al R.P.C.T. tentati o realizzati fatti corruttivi all'interno della Società, indicando, ove conosciuto, il contesto in cui gli stessi si sono verificati, o il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza.

- contribuendo al monitoraggio dei rapporti tra la Società ed i soggetti che con essa stipulano contratti. Al rispetto di quanto sopra indicato per i dirigenti sono, inoltre, tenuti, in relazione alle rispettive competenze e per gli obblighi loro applicabili, i Responsabili delle funzioni aziendali di qualifica non dirigenziale, i quali del pari devono concorrere alla gestione del rischio e a tutti gli adempimenti a tal fine occorrenti.

## **II) I DIPENDENTI DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE E DISTACCATI**

Con riferimento a tutti i dipendenti, anche non aventi qualifica dirigenziale, nell'ambito di quanto sopra specificato con riferimento al personale, ogni soggetto è tenuto a:

- collaborare alla redazione/aggiornamento del P.T.P.C.T. ed al processo di elaborazione e di gestione del rischio, con particolare attenzione alla mappatura dei processi ed all'analisi del rischio, ove coinvolto e sulla scorta ciascuno per l'attività di rispettiva competenza;

- osservare le misure di prevenzione contenute nel P.T.P.C.T.;

- concorrere alla definizione di specifiche misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo suggerimenti al R.P.C.T. o segnalando eventuali criticità riscontrate;

- adempiere agli obblighi del Codice etico e di condotta, effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi secondo le prescrizioni del Piano e gli indirizzi forniti dal R.P.C.T.;

- segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, seguendo la procedura prevista dal presente Piano "Procedura inerente alla tutela dei segnalanti di eventuali condotte illecite conosciute nell'ambito del rapporto di lavoro (*c.d. whistleblowing*)".

## **III) I CONSULENTI E I COLLABORATORI**

Tutti coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o di altro genere che non configurano rapporti di lavoro subordinato, anche occasionali e/o soltanto temporanei, prestano la propria attività per conto della Società e a favore della stessa e/o del socio controllante, sono tenuti in particolare ad:

- osservare le misure di prevenzione indicate nel P.T.P.C.T., ivi comprese quelle inerenti alla trasparenza ed agli obblighi di pubblicazione agli stessi applicabili;

- effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi, secondo le prescrizioni del Piano;

- segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, seguendo la procedura prevista dal presente Piano "Procedura inerente alla tutela dei segnalanti di eventuali condotte illecite conosciute nell'ambito del rapporto di lavoro (*c.d. whistleblowing*)".

## **IV) IL RASA**

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è il soggetto responsabile incaricato di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e, a garantire l'aggiornamento dei dati stessi. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Con tale obbligo informativo viene implementata la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC con i dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, alla classificazione della stessa e all'articolazione in centri di costo. Con riferimento al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal vigente Codice dei Contratti (artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs n. 36/2023) i requisiti di qualificazione sono soddisfatti anche mediante l'iscrizione all'AUSA; nel mese di giugno 2024 AeT è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come stazione appaltante qualificata, ai sensi dei citati articoli del D. Lgs. 36/2023 (livello SF3). Ambiente e Tecnologia ha nominato, con ordine di servizio del 22.11.2023, il nuovo RASA nella persona della sig.ra Marina Gaglianese nella sua qualità di responsabile dell'ufficio gare, contratti e appalti. Il relativo provvedimento di nomina è pubblicato nel sito internet istituzionale della Società, nelle pagine della sezione "Società trasparente".

#### **V) IL RESPONSABILE PRIVACY**

Il Responsabile Privacy vigila, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza, trattamento dei dati personali e tutela della privacy fornendo il relativo supporto anche in materia di prevenzione della corruzione. AeT ha nominato un Data Protection Officer (DPO) esterno all'organico aziendale, costituendo un Ufficio Privacy interno, al fine di gestire le diverse tematiche di rilievo ai fini GDPR e ciò in ottica di governance appropriata a garantire la compliance della normativa.

#### **VI) IL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE**

Il Responsabile per la Transizione Digitale è il soggetto che garantisce la trasformazione digitale. Il predetto Responsabile è stato nominato con ordine di servizio del 18.10.2023, giusto prot. n. 4218, nella persona del sig. Salvatore Lo Verde con avvio alla progressiva digitalizzazione, anche al fine del rispetto degli adempimenti la cui attuazione è richiesta dalla normativa vigente in materia. Gli obiettivi e le misure al riguardo da attuare e/o implementare sono perseguiti più efficacemente con l'adozione, e la relativa attuazione, del Piano Triennale per l'Informatica e la Transizione al Digitale 2024-2026 della Società, individuato quale specifica misura anticorruzione. Il R.T.D. collabora con il R.P.C.T. ai fini del necessario coordinamento delle rispettive azioni di competenza, con particolare riferimento alle azioni di digitalizzazione promosse anche in chiave di mitigazione del rischio.

#### **VII) STAKEHOLDER**

Al fine di designare un'efficace strategia anticorruzione- in applicazione delle previsioni contenute nel PNA AeT, nella fase di elaborazione del Piano Anticorruzione 2025/2027, ha avviato una forma di consultazione, nel tentativo di coinvolgere la società civile (studenti, cittadini) e le organizzazioni

portatrici di interessi collettivi (cd. stakeholder) per il miglioramento del PTPCT mediante la formulazione di proposte quale contributo per individuare le priorità di intervento. I predetti soggetti sono stati invitati, a mezzo di avviso pubblico predisposto dal RPCT, pubblicato in data 21.10.2024, sul sito web istituzionale di Ambiente e Tecnologia affinché anche soggetti esterni interessati potessero presentare eventuali proposte e/o osservazioni utili all'aggiornamento del PTPCT. – Nessuna segnalazione/proposta è pervenuta.

## **CAPITOLO 3 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: OBIETTIVI**

### **1. Gli Obiettivi Strategici ed Operativi del Piano**

L'adozione, il costante aggiornamento e l'attuazione del Piano rispondono all'obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione e di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali. Lo scopo è, quindi, quello di intervenire su ciò che "può accadere" e non solo su quanto è già accaduto. Tutto ciò si traduce nel triplice impegno a:

- 1. ridurre le opportunità in cui possono verificarsi fenomeni corruttivi;**
- 2. aumentare la capacità di individuare i casi di corruzione;**
- 3. creare un contesto sfavorevole all'insorgere di condotte "*contra legem*".**

Lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione intende promuovere, più in generale, il corretto funzionamento delle strutture aziendali e tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della Società nei confronti di molteplici interlocutori. In tale contesto, il Piano è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi e concreti danni, soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre conseguenze sul piano disciplinare nonché penale a carico del soggetto che commette la violazione;
  - sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto delle procedure e regole interne, nell'attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione e adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo aziendali posti a presidio di detti rischi;
  - potenziare il percorso virtuoso, già attivo, dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
  - assicurare la correttezza dei rapporti tra Ambiente e Tecnologia e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse o a fenomeni corruttivi;
  - rigoroso rispetto del Codice etico e di condotta;
  - continuo aggiornamento delle procedure aziendali, adeguandole alle novità normative e alle variazioni organizzative, in una logica di trasparenza dei processi, responsabilizzazione e segregazione delle funzioni, tanto al fine di garantire il miglior presidio non solo anticorruzione, ma anche in ambito
- 231;
- continuo miglioramento dei processi aziendali di pianificazione, programmazione e standardizzazione delle modalità di approvvigionamento, anche mediante l'utilizzo di soluzioni

informatizzate;

- rafforzamento delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici anche in considerazione della vigente normativa;
- continuo miglioramento dei processi aziendali di controllo sull'esecuzione dei contratti di appalto, con attenzione al rispetto dei tempi e al conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'impresa appaltatrice;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati in base al sistema di controllo interno aziendale.

Gli ulteriori obiettivi strategici perseguiti dal Piano e dalle relative prescrizioni sono individuati e descritti con riferimento alle singole misure (generali e specifiche) adottate nonché riassunti nel Capitolo 4. Esso deve essere rispettato da tutti i Destinatari, identificati nell'Amministratore Unico, nei componenti degli organi di vigilanza, nei dipendenti e collaboratori, nel revisore dei conti e, per le parti pertinenti, in tutti coloro che, a diverso titolo, entrano in rapporto con la Società in virtù di contratti di collaborazione professionale, fornitura di beni, prestazione di servizi o esecuzione di lavori. Come precisato nel capitolo 1, il Piano costituisce un allegato del Modello Organizzativo adottato dalla Società, nonché delle regole interne e delle policy aziendali vigenti, ponendosi l'obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati di corruzione cui è potenzialmente esposta la Società, in coordinamento con il Modello Organizzativo stesso, al cui contenuto è opportuno, pertanto, fare riferimento. Nel dare piena attuazione alla Legge n. 190/2012, Ambiente e Tecnologia ha identificato e definito le linee guida, le attività programmatiche e propedeutiche allo sviluppo, monitoraggio e miglioramento del Piano, con l'obiettivo di implementare progressivamente un sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con gli altri interventi già adottati dalla Società (Codice etico e di condotta, Modello Organizzativo, etc.), cogliendo altresì l'opportunità, fornita dalla Legge Anticorruzione, di introdurre nuove misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata con gli altri organi di controllo interno (Organismo di Vigilanza, DPO, etc.) per un più efficace contrasto ai fenomeni di corruzione e illegalità. Pertanto, il perseguimento degli obiettivi, sopra individuati, non può prescindere da un attento esame dei presidi già esistenti, rivenienti dal contesto normativo ed organizzativo di Ambiente e Tecnologia. Detto esame rappresenta il punto di partenza per l'individuazione di eventuali ulteriori misure organizzative volte a migliorare l'imparzialità dell'azione amministrativa e, quindi, a prevenire il rischio di corruzione. In tale ottica la predisposizione, l'adozione e l'applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rappresenta quindi, come sopra menzionato, la prima e fondamentale misura preventiva contenente l'individuazione delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e di illegalità e l'individuazione dei presidi ritenuti necessari in chiave preventiva o correttiva; per questa

ragione la sua applicazione non potrà che essere graduale e progressiva e non si configura quindi come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione e al mutare dell'organizzazione. L'adozione del Piano tiene anche conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione ed è quindi lo strumento programmatico “*decentrato*” attraverso il quale, coerentemente con le indicazioni dei PNA, viene sviluppata l'attività di “*gestione del rischio corruzione*” ed adottata l'attività preventiva più idonea a perseguire le finalità individuate a livello generale dal legislatore.

## **2. La Costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione**

L'elaborazione del Piano ha percorso il seguente “*iter*”: implementazione ed ottimizzazione dello stesso, allineandolo, quanto più, ai principi ed alle indicazioni formulate da ANAC per la sua redazione, tenendo in particolare considerazione quanto contenuto nel PNA 2022 e dei seguenti aspetti:


- l'identificazione dei principali reati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e le tipologie di reato ex D. Lgs. 231/01 (cfr. Allegato 1 – Matrice di identificazione delle tipologie di reato ex D. lgs. 231/01 e L. 190/12);
- la mappatura delle aree aziendali, che si è cercato di realizzarla attraverso il diretto coinvolgimento dei responsabili, in relazione ai processi in cui sono owner, ed individuazione di quelle recante le aree di rischio e le relative sotto-aree, con i connessi processi e le attività sensibili, i possibili rischi, nonché le relative misure preventive e correttive. Le Aree a rischio corruzione, sia “generaliste” che “specifiche”, con relative sotto-aree, sono state ampliate rispetto a quelle già individuate nel Piano 2020-2022, (cfr. Allegato 2 – Mappatura Processi Rischio Reati);
- la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l'elaborazione del Codice etico e di condotta per i dipendenti ed i collaboratori;
- la predisposizione di flussi informativi verso la Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con particolare riguardo alle attività più esposte a rischio;
- la regolazione di un sistema informativo e di “*Accountability*” per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano di prevenzione da parte dell'Amministrazione vigilante;
- la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel Piano di prevenzione;
- la programmazione di interventi formativi rivolti al personale delle aree a maggiore rischio di corruzione ed interventi informativi e formativi rivolti a tutto il personale finalizzati a far acquisire le

conoscenze normative e applicative di base della disciplina dell'Anticorruzione;

- l'adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali, c.d. whistleblowing.


Rientrano, inoltre, nel Piano anche gli adempimenti di Trasparenza ovvero, l'elaborazione di un'apposita sezione dedicata, prevista dalle modifiche apportate dal D. Lgs n.97/2016 all'art. 10 del D. Lgs n.33/13, che contiene l'individuazione dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto Decreto che, a tal proposito, prevede la piena integrazione del Piano triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza.

L'iter seguito nella predisposizione del Piano prevede tre macrofasi:



### 3. La Gestione del Rischio

La metodologia seguita per la gestione del rischio, che si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica e ne favorisce il miglioramento, risulta articolata nella figura che segue che illustra le fasi in cui si è svolto il processo di gestione del rischio e va letta tenendo conto che il processo in oggetto è un processo ricorsivo, soggetto cioè ad aggiornamenti continui che non si esauriscono, quindi, nell'identificazione iniziale:



a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (*la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema*).

Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un’ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

## **FASE 1**

### **●ANALISI DEL CONTESTO**

La vigente disciplina prevede che il R.P.C.T. svolga un importante ruolo di coordinamento nello svolgimento del suddetto processo, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del Piano ed al monitoraggio, e che i dipendenti partecipino attivamente all’attività ed in particolare alla attuazione delle misure di prevenzione programmate. La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto esterno ed interno al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui la Società opera (contesto esterno), sia alla organizzazione interna (contesto interno). Ambiente e Tecnologia ha determinato ed inoltre monitora, verifica e riesamina annualmente, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, i fattori di contesto interni ed esterni che risultano rilevanti per le sue finalità preventive ed indirizzi strategici e per l’influenza che essi esercitano sulla capacità aziendale di conseguire i risultati attesi. L’analisi del contesto esterno ed interno diventa, quindi, presupposto dell’intero processo di pianificazione per guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del Piano. A ciò si aggiunga che la struttura organizzativa, elemento essenziale del contesto interno, deve essere esaminata e tale analisi deve contenere elementi utili e significativi per corrispondere alle esigenze della gestione del rischio corruttivo. Ciò premesso, il processo inizia proprio dall’analisi del contesto al fine di comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno della Società.

**L’Analisi del contesto esterno** è l’ambiente esterno nel quale AeT opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi, nello specifico in materia della prevenzione della corruzione. L’analisi e la comprensione di detto contesto, evidenzia le caratteristiche dell’ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della Società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni. Si consideri che l’attività che Ambiente e Tecnologia S.r.l. può svolgere, secondo quanto stabilito dallo statuto della Società, come modificato dall’Assemblea totalitaria del 7 giugno 2016, è incentrata:

- sulla gestione di impianti, in dotazione e/o gestione alla SRR Enna Provincia ATO 6 connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;

- sull'attività inerenti servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzioni del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati e le attività connesse alla produzione di energia e risparmio energetico in aderenza ai PAES;
- gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed attività connesse.

I soggetti esterni con i quali la Società principalmente si relaziona sono rappresentati: dal Socio Unico, dagli Enti locali azionisti del socio unico, dai contraenti sottoscrittori dei contratti di conferimento, da ulteriori enti locali non azionisti sottoscrittori anch'essi dei contratti di conferimento, Enti territoriali, Autorità preposte ed Enti di controllo (p.e. NAS; NOE; ASL; Guardia di Finanza, ARPA, ANAC, Enti di certificazione...), fornitori di beni servizi ed opere - Operatori Economici, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Istituti di Credito. Nella fattispecie ai fini della analisi del contesto sono state prese in considerazione le informazioni ed i dati di cui alle seguenti fonti (atti e Relazioni), aggiornati, per quanto risulta attualmente disponibile:

- Rapporto 2024 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- Aggiornamento dell'indice di percezione della corruzione (CPI) nel settore pubblico prodotto da Transparency International pubblicato il 30 gennaio 2024;
- Dossier Ecomafia 2024 di Legambiente;
- Relazione II semestre 2023 del Ministro dell'Interno al Parlamento sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia;
- Relazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024;
- Rapporto annuale sull'economia delle regioni italiane presentato nel 2024 da Banca Italia.

Nell'ambito del contesto esterno, si sono considerate sulla base delle fonti citate le informazioni ed i dati relativi a fattori e circostanze che in relazione alle attività ed ai servizi svolti dalla Società nell'ambito della propria organizzazione e deputazione e nei rapporti con i portatori di interessi esterni, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nell'ambito del territorio ove essa opera. Si è preso quindi in considerazione il territorio della Regione Sicilia ed in particolare delle Province di Caltanissetta ed Enna. In ambito nazionale occorre tenere conto, preliminarmente, dell'ultimo Rapporto 2024 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove è evidenziato l'elemento della percezione del fenomeno corruttivo. La corruzione è, infatti, sovente percepita come talvolta presente nei gangli della struttura burocratica. A condizionare in modo negativo la percezione per il nostro Paese concorrono vari fattori quali, ad esempio, la complessità di molte procedure burocratiche, la ricorrente narrazione relativa alla percezione di inefficienza dell'amministrazione pubblica e la coscienza dell'esistenza in taluni contesti del fenomeno mafioso. Da ciò consegue che la reputazione dell'Italia, con riferimento agli indici di corruzione percepita, non appare talvolta favorevole, con le evidenti conseguenze negative anche sotto il profilo dell'attrattività per gli investimenti. Ciò viene confermato anche dai dati forniti da Trasparency

International che il 30 gennaio 2024 ha pubblicato il rapporto annuale, sulla classifica dell'indice di percezione della corruzione (CPI) nel settore pubblico, in esito al quale l'Italia ha confermato il punteggio dello scorso anno nella classifica dei 180 Paesi oggetto dell'analisi, posizionandosi al quarantaduesimo posto (con un punteggio di 56). Bisogna tuttavia rammentare che detto indice (CPI), che prevede un punteggio da 0, altamente corrotto, a 100, per niente corrotto, si basa su un "indice di percezione della corruzione" che è quindi influenzato da fattori, non quantificabili, di valutazione soggettiva. All'opposto è possibile evidenziare come l'Italia abbia registrato nel corso degli anni un progressivo miglioramento grazie alla crescente attenzione dedicata al problema della corruzione che, in virtù degli interventi legislativi dal 2012 a seguire, hanno inciso sulle strategie di lotta alla corruzione in chiave sia preventiva che repressiva. Secondo Transparency, inoltre, le misure anticorruzione adottate nell'ultimo decennio in Italia hanno portato a una maggiore trasparenza. Come affermato dalla Presidente di Transparency International Italia: *"Il consolidamento del punteggio del nostro Paese ... conferma l'Italia nel gruppo dei Paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato che è anche frutto dell'applicazione di alcune misure normative adottate in materia di whistleblowing e di appalti pubblici. In un tempo in cui le guerre e gli altri conflitti internazionali si incancreniscono, pregiudicando i commerci e le normali migrazioni, qualcuno potrebbe pensare che, allora, la corruzione sia tollerabile e che i controlli possano attenuarsi, ma sbaglia. La corruzione nuoce all'economia e mortifica l'integrità delle persone, in ogni epoca e in ogni contesto. Occorre che la politica e i governi mantengano in cima alla loro agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione."* Inoltre, come commentato dal Past Presidente di Transparency International Italia ad oggi, rimangono aperte alcune questioni che continuano ad incidere negativamente sulla capacità del sistema di prevenzione della corruzione nel settore pubblico: *"Conosciamo quelli che sono dei punti di debolezza rispetto a cui tutti ancora vorremmo ambire. Tipica la disciplina sul lobbying, che da tempo attendiamo, e la tematica del conflitto di interessi, che è sempre particolarmente attenzionata anche dall'estero. Una tematica importante è sicuramente quella della microcorruzione, a cui purtroppo siamo da molto tempo avvezzi e che è purtroppo endemica anche nel nostro sistema."* Informazioni più robuste sul livello della corruzione possono invece essere tratte da un altro indice elaborato da Transparency International, che si basa sulla percentuale di persone che dichiarano di aver pagato almeno una mazzetta in un anno. In altre parole, è utilizzato un campione (anonimo) della popolazione per misurare l'esperienza diretta della corruzione da parte dei cittadini, ovvero la corruzione sperimentata. L'ultima rilevazione di questo tipo, pur dando risultati migliori rispetto all'indice di percezione della corruzione, indica che, comunque, l'Italia è il peggior paese dell'Europa occidentale, con il 7 per cento degli intervistati che "confessa" di aver pagato almeno una mazzetta nel 2016. Inoltre, nella pagina "Mappiamo la corruzione" della stessa Transparency International Italia si nota che in Sicilia sono 98 i casi di fenomeni corruttivi e nessuno nel territorio dell'ex Provincia di Enna.

Prendendo in considerazione il territorio della Regione Sicilia, dai dati riportati nel Dossier Ecomafia 2024 di Legambiente emerge che la Sicilia, per quanto riguarda i reati ambientali, si colloca al secondo

posto, preceduta dalla Campania, salendo di una posizione rispetto all'anno precedente e con un incremento del 35%. Con riferimento al settore in cui opera Ambiente e Tecnologia, anche in questo caso la Sicilia, per quanto attiene gli illeciti legati ai rifiuti, scala la classifica, rispetto all'anno precedente, classificandosi al quarto posto. Con specifico riferimento al territorio provinciale di Enna ed al settore in cui opera Ambiente e Tecnologia dal dossier emerge che sono stati commessi quattro reati con undici sequestri.

Di interesse è anche il quadro fornito dalla “Relazione sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia trasmessa dal Ministro dell'Interno al Parlamento, pubblicata il 14.09.2023 e, afferente al II semestre 2023 che sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione conferma che in *“Sicilia coesistono organizzazioni criminali eterogenee e non solo di tipo mafioso”* ed in particolare la *“criminalità organizzata operante sul territorio della Sicilia orientale, è storicamente caratterizzata dalla coesistenza di molteplici aggregati stanziali distinti a seconda della riconducibilità o meno a cosa nostra ovvero delle aree geografiche di insistenza”*. Con riferimento al territorio in cui opera Ambiente e Tecnologia, Provincia di Enna, dalla Relazione si acquisisce che *“la principale organizzazione mafiosa attiva nel territorio ennese permane cosa nostra, naturale propagazione delle limitrofe espressioni criminali nissene e catanesi. Il territorio provinciale risulta suddiviso tra 5 famiglie di cosa nostra: di BARRAFRANCA, di PIETRAPERZIA, di CALASCIBETTA, di VILLAROSA e di ENNA che ha competenza anche per i paesi di Leonforte, Regalbuto, Agira, Assoro, Valguarnera Caropepe, Catenanuova, Piazza Armerina e Aidone.*

Anche dalla relazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 si evince che *“Il Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta ricomprende un'area geografica ad alta densità mafiosa...Cosa Nostra” continua ad essere l'organizzazione mafiosa di principale riferimento e, abbandonate le strategie criminali che vedevano il frequente ricorso ad atti intimidatori e di violenza volti ad affermare il loro controllo del territorio, oggi tende ad infiltrarsi in maniera subdola e silente nel tessuto economico-sociale. L'organizzazione criminale è dedicata al controllo dell'economia legale (soprattutto nei settori degli appalti, spesso grazie alla complicità di propri referenti inseriti negli apparati amministrativi locali, del traffico di rifiuti, dell'edilizia e dell'agricoltura) ...significativa è la capillare attività di reimpiego di capitali provenienti da tali illecite attività, in particolare dal traffico di sostanze stupefacenti e dalla attività estorsiva, le forme più diffuse di controllo mafioso del territorio che vedono coinvolta, oltre a “cosa nostra”, anche la cd. “stidda”, la concorrente organizzazione mafiosa che opera in modo prevalente nella zona meridionale della provincia di Caltanissetta (“mandamento” di Gela) e che coesiste pacificamente con “Cosa nostra”... Nel territorio della provincia di Enna, alla tradizionale ricostruzione che vedeva la presenza delle cinque storiche “famiglie” di “Cosa nostra” (Enna, Calascibetta, Villarosa, Pietraperzia e Barrafranca), si contrappone da ultimo una situazione fluida, dove, assente una autorevole leadership a livello provinciale, emerge la forza egemone delle famiglie di Barrafranca e Pietraperzia, tra loro strettamente alleate, rimanendo in ogni caso elevato il livello di infiltrazione delle associazioni mafiose operanti nel territorio della provincia. L'assenza nelle altre zone del territorio ennese di nuclei fortemente strutturati, in ragione delle ondate di arresti che hanno nel corso degli anni letteralmente decimato le famiglie ivi operanti, ha favorito la progressiva “espansione”*

*di organizzazioni mafiose stanziata nella limitrofa provincia di Catania in ampie zone della zona nord-est del territorio ennese, in particolare nei territori di Catenanuova e Regalbuto, con la conseguente necessità di monitorare costantemente l'attività dei sodalizi mafiosi di provenienza catanese, riconducibili, rispettivamente, a "cosa nostra" ed al noto clan Cappello. Anche con riferimento al territorio della provincia di Enna, va rilevato l'interesse criminale verso i tradizionali settori degli stupefacenti e delle estorsioni, oltre che verso l'indebito accaparramento di pubblici contributi erogati in favore di imprese operanti nei settori dell'agricoltura e della zootecnia i cui titolari risultano essere spesso mere teste di legno, fiduciari di boss locali, il traffico dei rifiuti ed il settore degli appalti (e dei sub appalti), con particolare riguardo alla imposizione della mano d'opera ed alla fornitura degli inerti. In generale, può affermarsi che le indagini svolte in ambito distrettuale negli ultimi anni confermano la pervasiva capacità di "cosa nostra" di infiltrarsi nei settori nevralgici dell'economia legale, condizionandone le dinamiche."*

Per quanto riguarda l'economia Banca Italia, nel suo rapporto annuale sull'economia delle regioni italiane, presentato nel novembre 2024, rileva che nel primo semestre del 2024 l'attività economica in Sicilia ha continuato a espandersi, in quanto il prodotto è cresciuto di circa un punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; inoltre, la variazione è stata superiore a quella della media nazionale e a quella del Mezzogiorno. Nel complesso le aziende con fatturato in aumento hanno prevalso su quelle che ne hanno subito una riduzione e la redditività è rimasta positiva per la maggior parte delle imprese. Le condizioni del mercato del lavoro siciliano hanno continuato a migliorare: l'occupazione è aumentata in misura superiore alla media nazionale con diminuzione del tasso di disoccupazione. Banca Italia ha inoltre rilevato che, l'espansione dell'occupazione si è riflessa in un incremento del reddito delle famiglie siciliane il cui potere d'acquisto, in una fase di inflazione contenuta, è tornato a salire.

In questo contesto socioeconomico si inserisce l'attività di Ambiente e Tecnologia. Dall'analisi del contesto esterno vengono, pertanto, confermate quali aree a maggior rischio il settore dei contratti pubblici e la fase di esecuzione del contratto, oltre la gestione dei rifiuti. In particolare, gli impegni assunti con il PNRR, con il conseguente flusso di denaro, e la spinta verso l'accelerazione e la semplificazione recepita nelle numerose deroghe alla legislazione ordinaria, incidono in modo significativo sui rischi, specie nel settore dei contratti pubblici, chiedendo un maggiore impegno nell'individuazione di presidi, ma anche in termini di innovazione e organizzazione. Appare evidente che in un contesto così descritto, il settore in cui Ambiente e Tecnologia svolge la sua attività incontra non facili difficoltà da superare e che le stesse non sempre consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Società. Ci si riserva un aggiornamento della analisi sulla base di eventuali più recenti fonti e in particolare di eventuali ulteriori elementi e fattori. Quanto al contesto esterno si ritiene comunque opportuno evidenziare le possibili evoluzioni dello stesso anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell'ambito in particolare dei servizi pubblici locali e, nello specifico, in tema di gestione dei rifiuti.

**L'analisi del contesto interno** è l'ambiente interno nel quale Ambiente e Tecnologia opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la

capacità della Società di conseguire i propri obiettivi, nello specifico in materia della prevenzione della corruzione e, ha riguardato tutti gli aspetti legati alla struttura organizzativa interna e alla gestione operativa aziendale. AeT ha avviato una serie di misure e interventi per implementare un sistema integrato di controlli interni e di prevenzione dei rischi aziendali in materia di regolamenti e certificazioni. In particolare, la Società ha attuato, e intende potenziare in un'ottica di costante miglioramento, le seguenti misure in materia di controlli, gestione dei rischi e certificazioni:

- Integrazione tra il MOG, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016;
- Implementare il Sistema integrato dei controlli interni e il Piano di audit aziendale;
- Aggiornare la mappatura dei processi e la valutazione dei rischi;
- Adeguare periodicamente il Codice etico e di condotta e il Sistema disciplinare;
- Potenziare il processo di informatizzazione, digitalizzazione e trasparenza;
- Aggiornare il sistema di certificazioni aziendali (UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; UNI ISO 45001:2018; UNI EN ISO 37001).

Inoltre, per prevenire ogni possibile fenomeno corruttivo, oltre all'aggiornamento annuale del presente Piano, Ambiente e Tecnologia, con riferimento al Sistema Integrato di certificazioni secondo gli standard europei, si prefigge, al fine garantire un miglior Sistema di Prevenzione dei Rischi e, al socio unico ed alla collettività, migliori livelli qualitativi del proprio operato, il:

- Mantenimento dello Standard di Qualità (UNI EN ISO 9001: Sistemi di Gestione per la Qualità);
- Mantenimento dello Standard di Sicurezza (Sistema di Gestione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro conforme alla norma UNI ISO 45001:2018);
- Mantenimento dello Standard Anticorruzione (UNI EN ISO 37001: Sistema di Gestione per la prevenzione della Corruzione);
- Mantenimento dello Standard Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001: Sistema Gestione Ambientale).

L'analisi del contesto interno è stata condotta mediante:

- l'esame dell'assetto organizzativo interno (organigramma), che non si deve limitare ad una mera presentazione della struttura organizzativa ma vanno considerati elementi tra cui: a) la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite; b) la quantità del personale; c) le rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati; d) gli esiti di procedimenti disciplinari conclusi; e) le segnalazioni di whistleblowing.
- l'analisi del sistema normativo aziendale (documenti, circolari, procure, ordini di servizio, ecc...) per individuare i soggetti coinvolti nell'attività di identificazione, valutazione e trattamento/mitigazione del rischio corruttivo e, più in generale, nell'attuazione effettiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è il frutto di una necessaria interazione delle risorse, competenze e delle capacità di ognuno e, conseguentemente, la definizione delle misure organizzative è

contenuto imprescindibile del presente Piano.

L'assetto organizzativo di Ambiente e Tecnologia S.r.l. assicura la gestione ed il coordinamento del sistema dei processi aziendali attraverso la struttura organizzativa di seguito descritta composta da:

- Amministratore Unico;
- Dirigente;
- Responsabili di Settori e Ufficio.

Per ciascuno Settore e Ufficio è prevista la figura di un Responsabile che presidia missione e attività, in base alla competenza attribuita. In merito occorre evidenziare che Ambiente e Tecnologia ha una struttura piuttosto contenuta, che si contraddistingue per la presenza di uffici di piccole dimensioni, con una dotazione organica molto ridotta. Tuttavia, è indubbio che AeT svolga una particolare tipologia di attività che si caratterizza per una configurazione tecnica e altamente specialistica. Sotto il profilo strettamente operativo, le modalità di svolgimento dei suddetti compiti sono contraddistinte dalla sussistenza di continui raccordi tra le attività dei diversi uffici, che richiedono delle professionalità specializzate in grado di fornire apporti altamente qualificati non sempre rinvenibili all'interno dell'organico. Il contratto di lavoro dei dipendenti della Società applica normative di carattere privatistico. La struttura organizzativa di AeT con i ruoli e le responsabilità, sono descritti nel sito della Società [www.ambientetecnologia.it](http://www.ambientetecnologia.it) – sezione Società trasparente, sottosezione Personale alla quale si rimanda. La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che la normativa statale e regionale e lo statuto attribuiscono a questa Società. L'attuale pianta organica, approvata dal Socio unico nel 2018, oggetto di una profonda revisione al fine di migliorare l'organizzazione e le performance, valorizzare le risorse interne, eliminare i costi di inefficienza, è in costante evoluzione anche in considerazione dei processi di riorganizzazione derivanti dalle disposizioni normative in materia di società e di gestione di impianti pubblici. Difatti a decorrere dal 2020, a seguito dell'entrata a regime degli impianti gestiti dalla Società, si è reso necessario per sopravvenute esigenze organizzative, apportare modifiche all'organizzazione generale degli uffici al fine di consentire di realizzare una migliore utilizzazione delle risorse umane, con riordino delle funzioni assegnate. Nel corso del 2023 l'attuazione del riassetto organizzativo ha comportato il coinvolgimento del Socio unico, in ragione delle competenze che lo Statuto sociale gli riserva in materia. In particolare, è stata concretizzata la costituzione dell'area gare contratti e appalti, al fine di ottemperare al dettato normativo, con assunzione di due unità, una a tempo indeterminato e l'altra a tempo determinato, contratto prorogato nel corso del 2024, consentendo ad AeT di ottenere, giugno 2024, la qualificazione di stazione appaltante nel livello SF 3, avendo dimostrato il possesso della capacità organizzativa e professionale necessaria ad indire appalti di servizi e forniture. Nell'ambito delle rivisitazioni organizzative poste in essere nel corso del 2024 si segnalano: a) la costituzione di una struttura di staff, con il compito di assistere e coadiuvare l'Amministratore Unico; b) la trasformazione del contratto a tempo indeterminato di un operativo, in conseguenza delle dimissioni

volontarie di un altro operativo e, il riconoscimento del full time ad un differente operativo; c) l'individuazione e la nomina di un nuovo Responsabile Tecnico.

In merito a quest'ultimo punto, a seguito delle dimissioni volontarie del Responsabile Tecnico pro tempore, si è reso necessario avviare un processo di reclutamento di una figura altamente specializzata, che ha comportato l'approvazione, in data 23 aprile 2024, da parte dell'Amministratore Unico, del Regolamento per la selezione del personale e, su autorizzazione del Socio Unico, si è proceduto ad indire la relativa selezione. Ad esito della procedura selettiva indetta, sebbene fosse stata stilata una graduatoria dei candidati che avevano superato la prova selettiva, questi hanno rinunciato all'assunzione; per tale motivo è stata effettuata una ulteriore ricognizione interna, che ha portato all'individuazione di una figura che sebbene non avesse un profilo equivalente, per quanto attiene l'inquadramento e la posizione economica attribuita, a quella del profilo professionale ricercato, ha maturato, alle dipendenze di AeT, una professionalità che lo rende momentaneamente idoneo a ricoprire la funzione.

Nel corso del 2024 non è stato avviato alcun procedimento disciplinare riconducibili ad eventi corruttivi; viceversa è stato avviato un procedimento disciplinare per violazioni del codice etico e di condotta, oltre a tre procedimenti disciplinari per violazione delle disposizioni di servizio. Nel 2024 non sono pervenute segnalazioni di whistleblowing.

La citata rivisitazione organizzativa ha comportato che il personale della Società alla data del 31.12.2024 è costituito da n. 29 dipendenti di cui 27 a tempo indeterminato e due a tempo determinato; questo numero va integrato di una unità, distaccata dal Socio Unico per 32 ore settimanali, per le motivazioni di cui si dirà oltre. Il numero delle risorse umane per il triennio 2025 -2027 dovrà tenere conto di fattori in aumento e in diminuzione, fra cui, possibili nuove assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 in funzione del numero stimato di risorse che a vario titolo (dimissioni volontarie, raggiungimento dell'età anagrafica per il pensionamento ecc.) non saranno più in forza presso AeT.

Si riporta di seguito la dotazione organica al 31° dicembre 2024:

<b>Dotazione organica Ambiente e Tecnologia S.r.l.</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	<b>Tempo determinato</b>	<b>Risorse totali</b>
Dirigente	1		1
Quadro	1		1
Funzionari	4	1	5
Impiegati	6		6
Operativi	15	1	16
			<b>29</b>

La Società per quanto riguarda la competenza del personale applica programmi di formazione generale e specifica e mirati per settori, oltre a quelli già istituiti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLGS 81/2008. Quanto alla cultura organizzativa con particolare riferimento a

quella dell'Etica, ha attuato programmi di formazione vertenti anche sul Codice etico e di condotta. A tale proposito si segnala che nel corso del 2023 è stato rivisto il Codice etico e di condotta e in particolare si è provveduto a dare particolare rilevanza all'immagine della Società quale patrimonio di Ambiente e Tecnologia S.r.l. in considerazione dei servizi svolti e del socio unico. Poiché nel corso dell'anno 2021 sono state accertate diverse violazioni del Codice etico e del Codice dei contratti pubblici, da parte di un lavoratore, che hanno compromesso il legame di fiducia intercorrente con il datore di lavoro, tenuto conto della posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni, si è preferito assegnarli mansioni diverse ed attribuire tali funzioni ad un dipendente della SRR Enna Provincia distaccato presso Ambiente e Tecnologia; nel corso del 2023 tuttavia, a seguito di una nuova contestazione disciplinare, al lavoratore, tenuto conto delle diverse sanzioni conservative a lui irrogate, è stata comminata la misura disciplinare del licenziamento ai sensi del CCNL applicato, dallo stesso impugnata; all'esito della prima udienza, 15.10.2024, il Giudice del Lavoro ha ammesso, per intero, le istanze istruttorie proposte dalla Società, rigettando, invece, quelle del ricorrente.

Con riguardo all'analisi del sistema normativo aziendale, una particolare attenzione, nel corso del 2024, è stata posta alla sicurezza informatica, attraverso l'adozione di strategie tese alla protezione degli asset informativi e la definizione di processi per limitare i rischi legati all'adozione delle tecnologie digitali. In virtù della recente emanazione della normativa sulla cyber sicurezza ai sensi della legge 28 giugno 2024, n. 90 si prevedono ulteriori azioni di mitigazione, compatibilmente con le attività svolte da AeT. Ciò perché il collegamento tra anticorruzione e cybersecurity è un tema di crescente rilevanza, soprattutto in un contesto in cui le minacce informatiche e la corruzione possono influenzarsi reciprocamente. Difatti se le leggi anticorruzione mirano a prevenire e reprimere pratiche corruttive all'interno delle istituzioni pubbliche e private, la Legge n. 90/2024 e il D. Lgs n. 138/24, d'altra parte, stabiliscono requisiti e misure per proteggere le informazioni e le infrastrutture critiche da attacchi informatici. Queste normative cercano di garantire la sicurezza dei dati, la protezione delle informazioni sensibili e la resilienza delle infrastrutture strategiche. In materia di sicurezza informatica, i flussi informativi interni ed esterni sono gestiti dalla Società attraverso un sistema di protocollazione informatico, che produce una registrazione non alterabile, e di distribuzione della documentazione cartacea e informatica, nel rispetto della struttura organizzativa vigente.

A seguito della piena efficacia del nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs n. 36/2023, la Società si è dotata di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, per consentire la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 25 del Codice degli Appalti. Qualificazione e digitalizzazione costituiscono, difatti, i pilastri del nuovo sistema anti-corruttivo e la loro effettiva attuazione contribuisce sia a velocizzare l'affidamento e l'esecuzione delle opere, sia a ridurre i rischi di maladministration, grazie alla maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure. Tali pilastri si inseriscono

a presidio di un ambito che il nuovo Codice degli appalti impronta ai principi-guida del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, in un'ottica di massimizzazione dell'accesso al mercato per il raggiungimento del più efficiente e trasparente risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

Quanto alla cultura organizzativa con particolare riferimento a quella dell'Etica, come detto, la Società si è dotata del MOG ex D. Lgs 231/2001 che è oggetto di revisione, di cui il presente Piano costituisce un allegato del Modello stesso e con il sistema di controllo interno, attuando programmi di formazione vertenti anche sul Codice Etico. Le politiche, le strategie, gli obiettivi della Società sono descritti nei documenti fondamentali e strategici. La Società opera, oltre che nel rispetto delle vigenti procedure organizzative, garantendo costanti flussi informativi a favore dell'Organismo di Vigilanza nominato ex D. Lgs 231/2001. All'ODV della società, composto da tre professionisti esterni di provata capacità, professionalità ed esperienza è altresì affidato l'incarico da parte dell'Amministratore Unico di svolgimento delle funzioni di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) in tema di attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Al fine di individuare le contromisure di prevenzione e di contenimento da adottare, che forniscono il livello di esposizione al rischio di comportamenti illeciti (sia penalmente rilevanti sia eticamente scorretti), le attività sensibili, di cui alla L.190/2012, sono oggetto di verifica in ordine al rispetto di cinque principi (procedure, deleghe, segregazione, tracciabilità e monitoraggio).

Procedure: la procedimentalizzazione delle attività esposte al rischio di commissione di condotte illecite costituisce uno strumento primario per evitare la realizzazione degli illeciti. In coerenza con tale principio, AeT sta gradualmente implementando un corpo di procedure atte a regolamentare le attività sensibili, definendo e formalizzando i comportamenti e le modalità operative atte a garantirne il corretto svolgimento. Rappresentano una declinazione di tale principio generale il complesso delle norme aziendali (regolamenti, ordini di servizio, sistemi informativi, circolari, istruzioni operative...), il set documentale e le certificazioni ottenute da Ambiente e Tecnologia, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa.

Deleghe: l'individuazione chiara e univoca delle funzioni aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività sensibili ai sensi del D. Lgs 231/2001 e della L. 190/2012, rappresenta un ulteriore strumento organizzativo di prevenzione, e contribuisce peraltro a dare attuazione al principio di segregazione dei compiti. AeT nel corso del 2025, intende attribuire la responsabilità di determinate attività a soggetti specificamente individuati, in ragione del ruolo che essi ricoprono e in funzione del conseguimento degli obiettivi aziendali loro assegnati. Al fine di garantirne la conoscibilità e l'opponibilità ai terzi, i poteri di ordinaria amministrazione eventualmente delegati saranno oggetto di pubblicità nella visura camerale di AeT.

Segregazione: in virtù del principio della segregazione dei compiti AeT sta cercando di costituire la propria struttura organizzativa in modo tale da garantire che nessuna funzione aziendale gestisca in autonomia un intero processo. La concreta attuazione di tale principio prevede che l'autorizzazione al compimento di una determinata operazione e le successive fasi di contabilizzazione, esecuzione e controllo in ordine all'avvenuta esecuzione dell'operazione medesima siano sotto la responsabilità di soggetti diversi. Rappresenta una declinazione del principio di segregazione delle funzioni l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino allo svolgimento di determinate operazioni solamente alcune persone identificate e specificamente autorizzate, garantendo altresì la protezione delle relative informazioni. Inoltre, nell'area degli appalti pubblici ai fini di un migliore presidio delle attività, l'iter di acquisto viene curato da diversi soggetti (quali ufficio gare, RUP, ufficio staff AU) coinvolti in ragione delle specifiche funzioni a garantire, su piani diversi, il rispetto della normativa ed evitare un sistema distorto del sistema di acquisto.

Tracciabilità: ogni operazione aziendale deve essere veritiera, verificabile, coerente e adeguatamente documentata, per consentire in ogni momento eventuali controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione medesima o per poter risalire ai soggetti che l'hanno rispettivamente autorizzata, effettuata, registrata, o ne hanno verificato il corretto svolgimento. La salvaguardia dei dati e delle procedure in ambito informatico è assicurata dall'adozione delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal Decreto attuativo D. Lgs. 101/2018, dalla Circolare AGID n. 2/2017 e dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679, noto come GDPR) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. Si evidenzia, in ultimo, che la predisposizione di adeguate procedure volte a normare le attività sensibili consente di soddisfare, allo stesso tempo, l'osservanza della segregazione e della tracciabilità, formalizzando modalità operative che tengano conto di entrambi i principi.

Monitoraggio: per favorire la governance e monitorare i presidi posti in essere a mitigazione dei rischi aziendali, AeT intende istituire e implementare un sistema di controlli articolato in:

- a) controlli di I livello, svolti dai singoli responsabili in base alle competenze definite da posizione gerarchica e processi organizzativi, diretti ad assicurare il rispetto delle norme aziendali e il corretto svolgimento delle operazioni tipicamente a copertura di singoli rischi;
- b) controlli di II livello, effettuati da aree indipendenti e autonome rispetto alle funzioni di linea, per loro natura preposte a coprire ambiti/tematiche del sistema di controllo interno oppure rischi settoriali a livelli più elevati;
- c) controlli di III livello, svolti da sovraordinate strutture di controllo (tipicamente RPCT e Organismo di Vigilanza) che, ciascuno per il proprio ambito di competenza, controllano e vigilano sul corretto funzionamento e sull'adeguatezza dell'intero sistema di controllo interno.

Si tratta di un “sistema a salire”: l’attuazione dei controlli a ciascun livello consente di mitigare i rischi ai livelli superiori contribuendo automaticamente alla compliance e al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

AeT, inoltre si sta dotando di un sistema integrato di strumenti e modelli di gestione, prevenzione e controllo al fine di prevedere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile formalizzato, adattato e ampliato alla realtà aziendale che, integrandosi con il sistema della qualità, mette in relazione, declinandole nei fatti gestionali, le finalità strategiche dell’organizzazione, adeguandosi a quanto previsto dal D Lgs. 14/2019 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza al fine della conservazione del patrimonio aziendale e alla gestione anticipata del rischio prevedendo soluzioni integrate idonee ad offrire una adeguata connessione tra presidi, procedure, organi di controllo e flussi informativi, evitando sovrapposizioni e reciproche interferenze.

Da ultimo, nell’ambito del contesto interno, si sono considerati i procedimenti penali e i procedimenti instaurati nei confronti della Società in materia amministrativa, civile e tributaria. Per quanto attiene i procedimenti penali sono due quelli che hanno interessato la Società. Il primo procedimento trae origine da un’ispezione effettuata da ARPA Sicilia in data 4.12.2019, ad esito della quale sarebbe stato riscontrato un superamento delle CSC in relazione ad alcuni parametri nei quattro bacini del fiume Dittaino, presumibilmente causato da una tracimazione di percolato proveniente dalla discarica di Cozzo Vuturo, gestita da AeT. Per alcuni dei reati contestati è stata attivata la procedura *ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006*, che consente l’estinzione del reato in via amministrativa. Per le altre fattispecie contestate: inquinamento delle acque superficiali e inquinamento ambientale, per il quale non è stato possibile ottenere l’estinzione in via amministrativa, si attende la definizione della fase delle indagini preliminari. Nel mese di luglio 2020 è stata effettuata una richiesta di proroga in relazione all’adempimento delle prescrizioni richieste ma non è stata formulata alcuna risposta. Non è nemmeno stata effettuata alcuna notifica relativa alle indagini in corso in relazione al delitto di inquinamento ambientale. Non è stato possibile effettuare una stima del rischio di soccombenza posto che il procedimento per il delitto di inquinamento ambientale non risulta neppure formalmente incardinato. Stante, pertanto, l’assenza di ulteriori attività d’indagine per un periodo superiore a tre anni, il fascicolo è stato archiviato.

Il secondo procedimento trae origine da un accertamento effettuato da ARPA Sicilia in data 8.10.2020 presso la discarica di Cozzo Vuturo, che ha condotto ad un sequestro preventivo d’iniziativa del personale di ARPA in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Il sequestro, convalidato dal GIP, ha riguardato una porzione della vasca denominata “ampliamento di B2” e due porzioni rispettivamente a valle della vasca B2 e della vasca B1, in cui si è accumulato del percolato. AeT ha presentato istanza di riesame e il Tribunale del riesame di Enna ha accolto l’istanza disponendo il dissequestro e la restituzione dei due bacini alla Società. In relazione al reato contestato, sono state impartite otto prescrizioni ad AeT, con

verbale notificato da ARPA Sicilia in data 16.11.2020. Le prescrizioni sono state adempiute, ad eccezione della n. 5, n. 6, e n.8, in relazione alle quali è stata formulata una richiesta di proroga, concessa fino al 14.08.2021. In data 14.09.2021, ad esito di un sopralluogo, ARPA ha riconosciuto l'adempimento della prescrizione n. 6 e ritenuto non ottemperate le prescrizioni nn. 5 e 8. In data 15.09.2021 la Società ha provveduto a trasmettere ad ARPA la documentazione che attesta, da un lato, la possibilità di adempiere soltanto parzialmente alla prescrizione n. 5, secondo le modalità individuate dalla Società e, dall'altro, le ragioni a sostegno dell'impossibilità di ottemperare alla prescrizione n. 8. Nel mese di novembre 2021, sul presupposto del non avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni, il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha proceduto a notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari agli indagati e, successivamente, del decreto di citazione diretta a giudizio, nell'ambito del quale è stato valutato la richiesta di ammissione all'oblazione nei termini consentiti dalla legge. Nel 2022 si sono celebrate due udienze: la prima il 06/07, rinviata a causa dell'omessa notifica agli imputati del decreto di citazione a giudizio. La seconda, tenutasi il 09/11, nella quale si è costituito parte civile il Comune di Enna ed è stata avanzata istanza di oblazione. Al termine dell'udienza il Giudice ha rinviato la trattazione del processo all'udienza del 10/05/2023 per decidere sull'istanza di oblazione, seguito da un successivo ulteriore rinvio al 4/07/2023 per sciogliere la riserva sull'istanza di oblazione. In quell'udienza l'istanza di oblazione non è stata accolta ed è stata dichiarata l'apertura del dibattimento, con rinvio al 10/10/2023 per esame dei testi del PM. L'udienza del 10/10/2023 è stata ulteriormente rinviata al 20/02/2024 per assenza dei testi; anche detta udienza è stata rinviata per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario al 18.06.2024, quando è stato sentito uno dei testi del Pubblico Ministero. Il processo è stato ulteriormente rinviato al 5.11.2024 e successivamente all'udienza del 4.02.2025 per l'esame dei testi della difesa. Il rischio di soccombenza è possibile nella misura in cui l'Autorità giudiziaria non accolga l'eventuale richiesta assolutoria. L'eventuale ammissione al pagamento dell'oblazione facoltativa, che può essere reiterata fino alla fine del dibattimento, per averla già presentata nella fase iniziale, consentirebbe alla Società di estinguere le contravvenzioni contestate con una somma pari a 13.000 euro.

Nel corso del 2021, inoltre, la Società ha avuto notizia di una indagine della Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale n.56/2020 R.G. Mod. 46, in relazione alla quale ha acquisito presso la Società informazioni e documentazione circa alcune procedure di affidamento diretto, relative alla fornitura di beni e servizi effettuate da alcune ditte. Ambiente e Tecnologia non ha conoscenza allo stato di eventuali sviluppi di tale procedimento. Poi, bisogna menzionare che AeT ha avuto notizia da parte di un dipendente di essere stato destinatario di una indagine penale, con conseguente richiesta di rinvio a giudizio, con l'imputazione di abuso di ufficio. Con l'entrata in vigore della legge n.114/2024 è stato disposto l'abrogazione proprio del delitto di abuso d'ufficio, punito dall'articolo 323 c.p. (articolo 1, comma 1, lett. b) l. 114/2024).

Quanto al contenzioso amministrativo, bisogna riferire di quello pendente con la Regione Sicilia. Nello specifico si tratta di un ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso l'articolo 2, punti nn. 3, 6 e 7, del DD n. 1035 del 28 settembre 2020, nella parte in cui si imponeva di aggiornare il Piano di Sorveglianza e di Controllo ed il Piano di Gestione Operativa sulla base delle prescrizioni dettate da ARPA, le quali erano tuttavia inattuabili da un punto di vista tecnico-operativo, posto che richiedevano di "mantenere vuoti i serbatoi e il laghetto" e di installare pompe di aspirazione del percolato ridondanti. In seguito all'invio dei pareri di competenza degli Enti coinvolti, nel dicembre del 2021 veniva depositata una memoria di replica, volta a rispondere in particolare alle controdeduzioni di ARPA Sicilia. In data 28.10.2022 l'Ufficio Legale della Regione comunicava di aver rimesso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana la relazione conclusiva per la richiesta dell'obbligatorio parere. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nell'adunanza delle Sezioni riunite del 21.03.2023, pur accogliendo la ricostruzione fatta da AeT, ha ritenuto che l'atto impugnato non fosse definitivo per via della delega di competenza ma non di firma, effettuata dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ai dirigenti delle strutture intermedie del medesimo Dipartimento, incluso il dirigente del servizio 8 "Autorizzazioni – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.". Trattandosi di atto non definitivo, il rimedio di impugnazione doveva pertanto essere quello del ricorso gerarchico. In tal senso, il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rimesso i termini per il ricorso gerarchico con D.P. n. 252 del 14.06.2023. Pur avendo presentato il ricorso gerarchico nei termini di legge, il Dipartimento non si è pronunciato: è stato quindi promosso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana come concesso dalla normativa. Allo stato, si è conclusa la fase istruttoria ed è stata depositata una memoria negli interessi di AeT ai fini di controdedurre a quanto depositato dalle controparti.

Per quanto attiene il contenzioso civile, riguardano: a) il recupero dei crediti nei confronti di conferitori inadempienti; b) resistere a procedure monitorie poste da un dipendente; c) fattispecie identiche promosse da otto lavoratori.

Con riferimento al recupero di crediti nei confronti di conferitori inadempienti, in diversi casi, pur essendo Ambiente e Tecnologia in possesso del titolo esecutivo non ha potuto procedere con l'esecuzione forzata a causa della condizione di sofferenza finanziaria in cui versa il conferitore/ente locale, condizione che sospende le azioni esecutive; per quanto attiene la procedura monitoria, posta da un dipendente per asserita maggiore anzianità di servizio, il CTU nominato dal Tribunale del lavoro ha rilevato che lo scatto riconosciuto al lavoratore non sarebbe dovuto; con riguardo al contenzioso promosso da otto lavoratori, le cui pretese sono incentrate, sostanzialmente, su una identica fattispecie, sia pure con peculiarità variabili da ricorso a ricorso, il Tribunale del lavoro si è pronunciato per tre di essi, rigettando le richieste con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali; per gli altri cinque ricorsi si è in attesa della celebrazione della udienza di decisione.

Da ultimo si menziona la vicenda che attiene ad un credito azionato da un soggetto, per il preteso mancato pagamento di alcuni canoni relativi al contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato nel mese di dicembre 2021, per la gestione di un impianto destinato a centro di messa in riserva e recupero RAEE, non pericolosi, costituito da alcuni beni aziendali, tra cui il capannone, alcuni macchinari e alcune autorizzazioni all'esercizio dell'impresa. L'oggetto del contendere nasce principalmente dal fatto che, successivamente alla stipula del contratto di affitto, è emerso che l'immobile aziendale in cui avrebbe dovuto esser svolta l'attività di impresa risulta inagibile oltre che carente di alcune necessarie autorizzazioni; da ciò la sospensione dei pagamenti originariamente previsti. I giudizi attualmente pendente sono volti ad accertare la nullità del contratto di affitto per gravi vizi sostanziali e a sospendere immediatamente l'esecuzione, anche inaudita altera parte, al fine di prevenire danni irreparabili, vista la natura pubblica della Società e la rilevanza delle sue attività per il servizio pubblico.

Per quanto concerne il contenzioso tributario, si segnalano le controversie pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado relativi a diversi avvisi di accertamento per presunti ritardi nel versamento dell'addizionale sul tributo speciale. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva inizialmente accolto favorevolmente il ricorso presentato da AeT, salvo poi cambiare orientamento nei successivi ricorsi.

Ancora, anche nel 2024 nessun ricorso, relativo a procedure ad evidenza pubblica, indette da Ambiente e Tecnologia, è stato notificato, è nessuna segnalazione, indirizzata al RPCT o all'O.d.V. è pervenuta.

Analizzato il contesto esterno ed interno, è necessario mappare i processi a rischio, prima di procedere alla loro valutazione, alla definizione delle misure di contrasto ed ai sistemi di monitoraggio di attuazione delle misure. Le aree di rischio (definite dal PNA 2019 come "raggruppamenti omogenei di processi") e le relative misure sono individuate sia considerando i PNA (con particolari aree di rischio generali), sia considerando il MOG 231 di AeT (con riferimento ad entrambe le tipologie di aree di rischio). Le nozioni di "area di rischio generali" e di "area di rischio specifiche" sono contenute nel PNA 2019: le prime sono comuni a tutti i soggetti tenuti alla redazione del Piano Anticorruzione e segnatamente le seguenti:

- contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- affari legali e contenzioso;
- gestione rifiuti;

mentre quelle specifiche riguardano la singola realtà e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività svolte dalla società, o comunque attività anche generali e di staff non riconducibili alle aree di rischio generali e sono le seguenti:

- gestione dei rapporti istituzionali con soci, enti pubblici, Autorità;

- progettazione ed ingegneria;
- gestione infrastrutture informatiche;
- gestione dati personale;
- gestione dati documentali.
- anticorruzione.

Si precisa infine, che la mappatura dei rischi è oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni. In sede di riesame i processi mappati nella maggior parte dei casi sono stati confermati, in altri casi sono state registrate le modifiche e/o integrazioni medio tempore intervenute.

In considerazione del fatto che i dipendenti della Società sono obbligati a osservare le prescrizioni previste nel P.T.P.C. e nel Codice etico e di condotta, al fine di coordinare con gli stessi le misure tese alla prevenzione dei fenomeni corruttivi da applicare, si è provveduto a coinvolgere tutte le strutture aziendali: in particolare, con nota del 3 settembre 2024, il R.P.C.T. ha richiesto a tutti i Responsabili, al Dirigente e ai RUP di far pervenire entro il 30 settembre 2024 un questionario debitamente compilato sulla valutazione della mappatura dei processi/attività e/o all'individuazione di nuovi processi per i quali è prefigurabile il rischio di corruzione, unitamente alle misure ritenute più idonee a prevenire l'insorgere dei relativi fenomeni. A seguito della succitata nota, il R.P.C.T. ha ricevuto i relativi questionari, le cui valutazioni sono state acquisite ai fini dell'aggiornamento della mappatura, anche se dagli spunti pervenuti non sono emersi particolari rilievi.

I principali processi mappati sono risultati essere 139 e sono stati sistematizzati secondo lo schema di seguito riportato.

AREA	STRUTTURE DI RIFERIMENTO	PROCESSI
GESTIONE RIFIUTI	R.T.	20
GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Direzione/R.T./Ufficio gare/RUP/ DEC	34
AQUISIZIONE PERSONALE	Direzione/R.T./FUNZ. AMM.	27
GESTIONE RAPPORTI ISTITUZIONALE	AU/Direzione/R.T./FUNZ. AMM	5
PROGETTAZIONE INGEGNERIA	R.T./RUP	8
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	FUNZ.AMM	11
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Direzione/FUNZ. AMM	15
GESTIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE	AMM.SIST/Direzione/ FUNZ. AMM	7
GESTIONE DATI PERSONALI	DPO/Tutte Funzioni Aziendali	3
GESTIONE DOCUMENTALE	Tutte Funzioni Aziendali	5
ANTICORRUZIONE	Rpct	4

I processi mappati sono dettagliatamente riportati all'allegato 2 Mappatura processi a rischio.

## **FASE 2**

### **• LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio). Si articola in tre fasi:

- l'identificazione del rischio, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
- l'analisi del rischio, con il duplice obiettivo, da un lato, di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.
- la ponderazione del rischio, con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nel Piano il "rischio corruttivo" si intende connesso alla possibilità che soggetti esterni o soggetti operanti all'interno della struttura di AeT agiscano attraverso comportamenti fraudolenti, pregiudicando l'attività o i risultati della Società (il rischio comprende tutte le fattispecie di illecito, inclusa la corruzione soggetta alle specifiche prescrizioni derivanti dalla normativa Anticorruzione) con conseguente esposizione della Società a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali. Per il rischio corruttivo si è proceduto ad effettuare una fase di Analisi dei Rischi mappata sui processi aziendali (Risk Assessment), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi di processo, al fine di garantire la Società ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa. Nell'analisi dei rischi aziendali si sono applicati i requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016 che richiedono a AeT di comprendere il proprio contesto e di determinare i rischi come base per la sua pianificazione. Ciò rappresenta l'applicazione del risk-based thinking per pianificare e attuare i processi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Nel redigere la mappatura dei processi per il PTPCT 2025-2027, valutarne i relativi rischi e definire le misure, si è proceduto alla fase di riesame del PTPCT 2024-2026. Durante la fase di riesame è stato verificato l'intero sistema, in tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura iniziale, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. La fase di riesame in AeT è gestita annualmente, coordinata dal RPCT e, coinvolge tutti i soggetti preposti alla gestione del rischio ed al controllo. Giova a tal proposito ricordare che nella valutazione del rischio si è tenuto conto delle misure già esistenti ed implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo. È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto - anche in presenza di adeguate misure di prevenzione sia di ordine generale che di carattere specifico - la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino

fraudolentemente le misure stesse, è sempre potenzialmente presente. Pertanto, l'attuazione delle azioni di prevenzione ha come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero, senza tuttavia voler andare ad appesantire eccessivamente il sistema di monitoraggi e controlli già esistente ed avendo sempre presente il principio della sostenibilità delle azioni previste.

Nel PNA 2022, l'ANAC ha ritenuto di confermare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, basandosi su un approccio valutativo di tipo qualitativo che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisce la massima trasparenza. Tale metodologia è basata sull'analisi di specifici criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo, tramite appositi indicatori di rischio (key risk indicator). Si riportano di seguito gli indicatori di rischio utilizzati:

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa a una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per ogni evento rischioso e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei key risk indicator di cui sopra.

Per la misurazione è stata applicata una scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto,) come si evince dalla seguente tabella:

<b>Rischio Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività a bassa discrezionalità</li> <li>- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali</li> <li>- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a più persone</li> <li>- Segregazione delle funzioni</li> <li>- Monitoraggio e verifica costante</li> <li>- Basso impatto economico</li> </ul>
<b>Rischio Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività a media discrezionalità</li> <li>- Ridotta pubblicità degli atti procedurali</li> <li>- Controlli ridotti</li> <li>- Modesta gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo</li> </ul>
<b>Rischio Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività ad alta discrezionalità</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun controllo</li> <li>- Elevata gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo</li> <li>- Nessuna segregazione delle funzioni</li> <li>- Alto impatto economico</li> </ul>
--	--

Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti a una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'evento rischioso, oggetto di analisi.

L'analisi del rischio effettuata permette di identificare, per ciascuna area di rischio generale e specifica individuata:

- l'area di rischio;
- il processo;
- l'attività di processo;
- le funzioni/direzione aziendali responsabili (cosiddetto risk owner);
- l'evento rischioso;
- le misure di prevenzione per la prevenzione della corruzione esistenti per ciascun evento rischioso;
- la valutazione complessiva del rischio;
- il giudizio sintetico;
- i dati, le evidenze e le motivazioni della misurazione applicata;
- le misure ulteriori da attuare.

Rispetto a quanto indicato nel PTPCT 2024-2026, considerando i tre cluster (alto, medio e basso) e la rivalutazione effettuata in sede di riesame, la maggior parte delle aree di rischio hanno mantenuto un valore stazionario.

. Possono qui sintetizzarsi i principali e prioritari dati:

- non risultano eventi corruttivi o episodi di maladministration;
- non sono pervenute segnalazioni whistleblowing;
- sono state registrate violazioni del Codice Etico e di condotta;
- sono state comminate sanzioni disciplinari;
- non si sono registrate violazioni del D. Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità / incompatibilità;
- in esito al monitoraggio relativo al rispetto, da parte delle strutture interessate, dei termini procedurali si rilevano possibili profili di miglioramento, allo stato oggetto di analisi;
- si è riscontrata una scarsa collaborazione da parte di alcuni responsabili del processo (Process Owner) nell'attività di costruzione e aggiornamento del Piano che può essere indice di un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione;
- è stato riscontrato un buon livello di implementazione della sezione internet "Società Trasparente" e dei relativi obblighi di pubblicazione, come peraltro attestato dall'O.d.V.;

- è stata espletata la formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza prevalentemente a livello specifico;
- non è pervenuta alcuna istanza di accesso civico semplice;
- non è pervenuta alcuna istanza di accesso civico generalizzato.

I dati di monitoraggio sono utilizzati anche al fine della Relazione che viene resa annualmente dal RPCT ad ANAC, in adempimento agli obblighi normativi di riferimento.

### **FASE 3**

#### **● TRATTAMENTO DEL RISCHIO – identificazione delle misure specifiche:**

Nell'ambito della fase 3, denominata trattamento del rischio, si è proceduto alla identificazione delle misure di prevenzione, in osservanza delle più recenti indicazioni ANAC, che ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione della Società, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. Ambiente e Tecnologia, pertanto, è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Le tipologie di misure possono essere individuate sia come generali, quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera struttura organizzativa, che specifiche, laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e sono, pertanto, calate nello specifico contesto aziendale di riferimento. In funzione delle esigenze dell'organizzazione. Di seguito si indicano in via esemplificativa le tipologie di misure adottate nel presente Piano:

- misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- misura di disciplina del conflitto di interessi
- misura di regolamentazione
- misura di rotazione
- misura di formazione
- misura di segnalazione e protezione
- misura di sensibilizzazione e partecipazione
- misura di trasparenza.

Per le misure generali e le misure specifiche si rinvia al capitolo n. 4 del presente Piano.

Per ciascun ambito di rischio, in particolare, sono state definite una o più misure di mitigazione, attribuite tenendo conto in particolare di:

- livello di rischio;
- verifiche relative alle misure 2024;
- rispetto dei principi di rotazione, segregazione del processo e trasparenza;
- mancanza di procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno aggiornate che rappresentano un fondamentale presidio di controllo;

- indicazioni dettate dall'ANAC in materia di gestione del conflitto d'interesse;
- efficacia nella neutralizzazione del rischio;
- sostenibilità economica;
- sostenibilità organizzativa.

Per ciascuna misura sono stati individuati:

- i responsabili della concreta realizzazione;
- i tempi di attuazione;
- gli indicatori di verifica rispetto alla effettiva attuazione (attività di monitoraggio).

## **FASI TRASVERSALI**

### **● Comunicazione e consultazione**

La fase di “consultazione e comunicazione”, è trasversale, e potenzialmente contestuale, a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio, ed ha come obiettivo di ridurre l'autoreferenzialità dell'analisi.

Detta fase consiste nelle seguenti attività:

- attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione di Ambiente e Tecnologia;
- attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

In questa fase, particolare attenzione è rivolta alla definizione delle attività di comunicazione tra:

il Dirigente, i Responsabili di Settore o di Ufficio, i Responsabili di progetto e il RPCT per favorire l'azione di monitoraggio del PTPCT e il rispetto degli obblighi normativi.

In particolare, consultazione e comunicazione dovrebbero assicurare che:

- le informazioni pertinenti siano raccolte, esaminate, sintetizzate e condivise;
- sia fornita una risposta ad ogni contributo;
- siano accolte le proposte qualora producano dei miglioramenti.

Ambiente e Tecnologia, svolge la consultazione e la comunicazione attraverso l'utilizzo del sito web (consultazione e comunicazione esterna) e delle aree intranet (consultazione e comunicazione interna), invitando i soggetti interni a visionare i documenti pubblicati sul sito web trasmettendo apposito avviso via mail. In fase consultiva vengono assegnati termini congrui per l'invio di osservazioni. I contributi sono raccolti, esaminati e riscontrati, accogliendo solo quelli ritenuti pertinenti e funzionali al miglioramento della strategia di prevenzione.

### **● Monitoraggio e riesame**

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio e riesame, ossia la verifica svolta da AeT dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione del

rischio. Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui Ambiente e Tecnologia verifica l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso per consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. Mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

L'attività di monitoraggio è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione in quanto ha lo scopo ben preciso di individuare eventuali rischi emergenti, identificare processi che possono essere stati tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri di analisi e ponderazione del rischio. Il monitoraggio in capo al solo RPCT non è facilmente attuabile, non avendo attualmente il RPCT una struttura a supporto con risorse specialistiche; pertanto, il RPCT di AeT svolge un ruolo di coordinamento, sovrintendendo le attività e vigilando sulla correttezza dei contributi provenienti dai responsabili delle misure. Nella relazione annuale del R.P.T.C. eventuali inerzie o inadempienze potranno essere evidenziate. I responsabili degli uffici e i dipendenti tutti hanno il dovere di fornire il supporto necessario al R.P.C.T. Per tali motivi l'attività di monitoraggio è pianificata con cadenza annuale. Tuttavia, potranno essere pianificate verifiche per individuare processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio anche per includere nello stesso processi/attività non verificati negli anni precedenti. Verranno, altresì, svolte le attività non pianificate che si renderanno necessarie a seguito di segnalazioni che perverranno al RPCT in corso d'anno tramite il canale del *whistleblowing* o con altre modalità. È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse ma contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di prevenire o quanto meno ridurre il rischio corruttivo. L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa. L'inidoneità potrà essere rilevata anche attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura. Qualora una o più misure si rilevano non idonee a prevenire il rischio, il R.P.C.T. deve intervenire con prestezza per ridefinire la modalità di trattamento del rischio. Attraverso l'attività di controllo e di monitoraggio, il R.P.T.C. riesce a valutare che le misure di contrasto ai comportamenti non etici messe in atto siano appropriate, conosciute, comprese e seguite da tutti i dipendenti di AeT. Il già menzionato monitoraggio ha riscontrato, nell'ambito delle azioni previste per la predetta annualità, l'avvenuta introduzione o il maggior dettaglio di specifica regolamentazione interna e l'adozione di appositi software per la migliore gestione o il controllo. Il monitoraggio viene effettuato anche rispetto

agli obblighi di pubblicazione, in ottemperanza al quadro normativo del D. Lgs. n.33/2013 e soprattutto alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134/2017 e non ultimo nel PNA 2022, sul punto si rinvia nella specifica sezione. In relazione all'anno 2024, il monitoraggio del Piano, a cura del RPCT, ha riguardato - nell'ottica della integrale revisione del sistema - l'attuazione tanto delle misure di livello generale quanto di livello specifico. Si rinvia per le risultanze alla relazione annuale (anno 2024), redatta a cura del RPCT.

I risultati dell'attività di monitoraggio, di cui sopra, dovranno essere utilizzati per effettuare il riesame che valuta il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione nel suo complesso. Ambiente e Tecnologia sta definendo la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame una volta impiantato anche l'ufficio di internal audit. È opportuno che tale attività abbia una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del Piano per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

## CAPITOLO 4 AZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 1. Le Misure di prevenzione

Ad esito dell'analisi del contesto e della individuazione e valutazione dei rischi è fondamentale l'individuazione e la programmazione delle misure. Al riguardo, come confermato dal PNA 2019, cui il PNA 2022 rimanda, in relazione alla loro portata, le misure possono definirsi "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera struttura organizzativa; "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e sono, pertanto, calate nello specifico contesto aziendale di riferimento. Le misure di carattere generale, individuate dal legislatore e disciplinate come tali nel Piano nazionale anticorruzione, applicabili in quanto compatibili ad AeT, sono: la trasparenza; il Codice etico; la disciplina del conflitto di interessi; l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (divieto di *pantouflage*); l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi; la formazione di commissioni, la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; i meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni (*whistleblowing*); la formazione in materia di etica e legalità; l'informatizzazione dei processi; i patti di integrità negli affidamenti. Dette misure generali vengono disciplinate nei paragrafi seguenti, eccezion fatta per la trasparenza che viene trattata in apposita sezione del presente Piano, le cui azioni/obiettivi/attività di realizzazione sono riportate, in maniera sintetica in apposito allegato al presente Piano

#### • Adozione del PTPCT

La prima e fondamentale misura preventiva è rappresentata dall'adozione del PTPCT, quale provvedimento di prevenzione della corruzione che la legislazione vigente prevede come obbligatorio, contenente l'individuazione delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e di illegalità e l'individuazione dei presidi ritenuti necessari in chiave preventiva o correttiva. Del resto, come previsto nel PNA 2022 sono espressamente sanzionati, tra l'altro:

- a) l'approvazione di un documento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento;
- b) l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze di AeT;
- c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente. privo di misure specifiche introdotte in relazione alle peculiari esigenze della Società.

#### • Trasparenza

Il D Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016, ha operato una significativa estensione dei

confini della trasparenza intesa oggi come “*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”. La trasparenza così intesa assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità. Rinviando al capitolo 5 per la consuntivazione delle attività precedentemente programmate e per la declinazione degli obiettivi strategici individuati da AeT in tema di trasparenza, la scheda di seguito introdotta offre un compendio della misura e delle novità introdotte dal PNA 2022, e recepite dal presente Piano. L'Allegato 3 al presente Piano, come indicato da ANAC, reca, in formato tabellare, il quadro sinottico aggiornato secondo il nuovo assetto organizzativo di AeT, vigente dal 1° luglio 2023, con evidenza degli specifici obblighi di pubblicazione, dei soggetti responsabili delle varie fasi del flusso finalizzato alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni, dei termini temporali. A decorrere dal 2023 l'azione di monitoraggio, è svolta, per un primo livello di verifica, dai Responsabili dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione. Al RPCT spetterà il coordinamento del monitoraggio e l'azione di verifica di secondo livello, tenuto conto delle informazioni e dei riscontri da parte dei Responsabili. Raccogliendo l'indicazione contenuta nel PNA 2022 in merito all'introduzione di specifici obiettivi, è fissato per il 2025/2027, in coerenza con l'obiettivo strategico di “Mantenimento e promozione di più alti livelli di trasparenza” (cfr. par. 3.3), l'obiettivo di pubblicare, nella sezione “Dati ulteriori”, dati e documenti che risultino di interesse generale.

<b>RIFERIMENTI</b>	I. 190/2012 - d.lgs. 33/2013 - d.P.R. 62/2013 - d.lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC - PNA ANAC 2022 – Aggiornamento PNA 2023- Delibera ANAC n. 495 del 25.09.2024
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Manutenzione evolutiva dei dati pubblicati. Attivazione dei due livelli di monitoraggio sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione e sull'osservanza dei flussi informativi a ciò finalizzati Sistematizzazione ed efficientamento dei flussi di protocollazione e gestione delle istanze di accesso, anche attraverso eventuali interventi implementativi sul Protocollo informatico Iniziativa formative in materia di trasparenza, anche in rapporto alla disciplina GDPR 679/2016 Pubblicazione dei dati oggetto di accesso civico generalizzato.
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	Dirigente- Responsabili settore/ufficio- RUP- RPCT- Addetto pubblicazioni
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### ● Codice etico e di condotta

La Società, ha adottato il Modello Organizzativo ex 231/2001 e s.m.i., in data 29/01/2019 ed ha adottato anche un Codice etico e un Codice di comportamento con delibere dell'Amministratore Unico del 29.06.2020. Successivamente nella discrezionalità che regola l'operato della Società, nella qualità di soggetto che agisce in regime di diritto privato, pur se controllata tramite il socio unico da Enti Locali, si

è determinato di apportare modifiche ed integrazioni ai Codici anzidetti in virtù del fatto che il D. Lgs 165/2001 è applicabile solo in parte ad Ambiente e Tecnologia, ma anche perché si sono rese evidenti a seguito del verificarsi di alcuni accadimenti in Società, sul tema dei conflitti di interessi e di indagini penali di alcuni dipendenti. Pertanto, si è ritenuto opportuno riunificare in un unico documento, denominato “Codice etico e di condotta”, riformulando ed integrando i testi precedenti, che coniughino le finalità del codice etico e del codice di comportamento che è stato adottato con delibera dell’Amministratore Unico del 16.01.2023 al fine di meglio recepire i principi ivi contenuti avendo cura, tra l’altro, di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Nel Codice etico e di condotta a seguito dell’emanazione del D. Lgs n. 24/2023 recante *“attuazione della Direttiva UE 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali”* dovranno essere recepite le ulteriori relative previsioni finalizzate alla tutela dell’attività di segnalazione di condotte illecite attraverso la garanzia dell’anonimato, la protezione del segnalante nei confronti di misure discriminatorie o ritorsive incidenti nell’ambito del rapporto di lavoro ed in merito alla responsabilità dei soggetti che gestiscono le segnalazioni secondo la procedura cd. Whistleblowing, di cui si darà più avanti. È attualmente in corso la nuova revisione del Codice Etico e di Comportamento, unitamente al MOG, al fine di recepire le novità normative e organizzative. Inoltre, è stata effettuata l’armonizzazione del Codice ai contenuti ed alle previsioni del PTPCT 2023-2025, anche recependo le previsioni di quest’ultimo circa l’inclusione, tra gli obblighi di comunicazione a carico dei dipendenti, della previsione dell’ulteriore obbligo informativo relativo all’avvio, a proprio carico di un procedimento penale. Il Codice etico e di condotta esprime gli impegni e le responsabilità etiche e promuove l’attuazione di buone pratiche di comportamento, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di tutti i portatori di interesse. Non è prevista una programmazione di interventi in quanto il Codice etico e di condotta è vincolante per i comportamenti di tutti: Amministratore Unico, Dirigente, dipendenti e collaboratori esterni e fornitori di Ambiente e Tecnologia; i destinatari del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad integrare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi. I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 di cui la Società si è dotata e con il quale il presente Piano si integra, fermi restando i relativi ambiti di applicazione, opportunamente aggiornati. Le misure sanzionatorie sono previste dalle disposizioni vigenti in materia e dal vigente sistema disciplinare. Il controllo ed il monitoraggio sul rispetto del Codice etico e di condotta è di competenza del dirigente/responsabile di AeT che sono tenuti a far rispettare le disposizioni da parte delle risorse loro assegnate, segnalando all’AU e alle Risorse Umane le violazioni per l’attivazione di procedimenti disciplinari. La mancata vigilanza da parte della Dirigenza, circa la l’attuazione ed il rispetto del Codice

nell'ambito delle funzioni di cui è responsabile, è svolto dal soggetto gerarchicamente superiore che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance. Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni del Codice non solo per l'adozione delle iniziative previste dalla legge ma, altresì, per raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell'aggiornamento periodico del documento. Per quanto riguarda i fornitori, in tutti contratti è stata, a decorrere dal 2020, inserita la clausola in materia di 231 che li richiama al rispetto del Modello 231 di cui il Codice Etico e costituisce parte integrante: *“La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la risoluzione dell’incarico, ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti”* In un’ottica di maggiore sensibilizzazione, la Società si propone, in occasione delle festività natalizie/pasquali, di inviare una nota a tutti i collaboratori esterni/operatori economici evidenziando che il Codice Etico e la Politica di Anticorruzione di Ambiente e Tecnologia stabiliscono i modelli di condotta quotidiana, tra i quali vi sono quelli concernenti gli omaggi e Ambiente e Tecnologia è impegnata nella loro applicazione. Tanto premesso, *“Gli amministratori ed i dipendenti non potranno ricevere, direttamente o indirettamente, doni o compensi di alcun tipo che abbiano l’obiettivo di influire in modo improprio sui loro rapporti commerciali, professionali o amministrativi con enti pubblici e privati”, con l’invito a tutti di condividere le politiche interne e quindi di operare nel rispetto delle stesse.*

<b>RIFERIMENTI</b>	I. 190/2012 - D. Lgs. n.231/2001- Delibera ANAC n.1134/2017 - PNA ANAC 2022
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Aggiornamento del Codice etico e di condotta Interventi formativi per l’approfondimento di temi connessi
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	RPCT-O.d.V.- Dirigente- Responsabili settore/ufficio-
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### ● Rotazione del Personale

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 richiama più volte il concetto di “rotazione del personale” quale misura di prevenzione della corruzione “obbligatoria” da recepire. Nelle linee guida ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 indirizzate alle Società controllate, l’Autorità ha espresso che *“Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione dei processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Il ricorso alla rotazione deve, secondo ANAC infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare, occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale”.*

ANAC peraltro ritiene che qualora *“non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni?”* che attribuisce ai soggetti diversi i compiti di:

- \_ svolgere istruttorie e accertamenti;
- \_ adottare decisioni;
- \_ attuare le decisioni prese;
- \_ effettuare verifiche.

La rotazione, come misura specifica di prevenzione della corruzione, trova difficile applicazione rispetto al modello di organizzazione societario e nello specifico di Ambiente e Tecnologia considerate la dotazione organica limitata, le professionalità disponibili e le esigenze organizzative ed operative della Società. Difatti, in relazione alle ridotte dimensioni di AeT ed alla carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è possibile prevedere un sistema di rotazione senza arrecare pregiudizio all’efficienza, in quanto, ogni responsabile ha specifici requisiti e competenze per coordinare l’Area affidata; anche se in un caso specifico, è stato fatto ricorso al distacco di un dipendente del Socio Unico come strumento per realizzare la rotazione tra figure professionali specifiche. Inoltre, pur registrando nell’ultimo biennio importanti riorganizzazioni aziendali e cambiamenti in posizioni di responsabilità, anche di aree sensibili, i trasferimenti/cambi mansione hanno tenuto conto principalmente di motivazioni organizzative e non del principio di rotazione. In tale contesto, laddove attuabile, tutti i processi e le procedure aziendali sono informati al principio della segregazione dei compiti. Si menzionano, a titolo esemplificativo: (i) sono state segregate le funzioni di RUP da quelle facenti capo alla Funzione Acquisti e Appalti, cui sono attribuiti compiti specifici nelle diverse fasi di gestione delle procedure di affidamento; (ii) nell’ambito delle procedure di affidamento che prevedano la nomina di un seggio di gara, i dipendenti non possono essere nominati membri del seggio di gara per due procedure consecutive, relative a contratti con medesimo oggetto, purché tra le due nomine non siano decorsi almeno due anni; per l’individuazione della Commissione giudicatrice, nelle gare particolarmente complesse, possono essere designati professionisti esterni in qualità di presidente e/o componente della Commissione in caso di indisponibilità di adeguate professionalità in organico.

Per quanto espresso, Ambiente e Tecnologia ha adottato e intende adottare altre misure che consentono la separazione di compiti e la separazione ed articolazione delle competenze decisionali anche mediante l’attribuzione di specifiche deleghe o modalità di organizzazione del lavoro che favoriscano la più ampia compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; ed altresì intende adottare specifiche procedure, con adeguata individuazione dei ruoli, compiti e responsabilità, misure che riducono il rischio

che possano crearsi relazioni particolari tra Società e terze parti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La struttura organizzativa e le procedure interne della Società devono comunque essere orientate ad una articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche. Ad esempio, una buona pratica adottata è il controllo su pratiche e procedimenti di competenza, a garanzia della correttezza e della legittimità, mediante la doppia sottoscrizione degli atti, sia da parte del Dirigente/Responsabile che dell'Amministratore Unico. Si ha così una supervisione finale del procedimento da parte del Dirigente/Responsabile, superiore gerarchico e soggetto terzo, rispetto a chi ha istruito la pratica. Nella determinazione del rating di rischio corruttivo dei processi mappati è stata, peraltro, già ponderata l'incidenza di tali misure, ove implementate. La misura della rotazione dovrà trovare attuazione soprattutto in uno dei settori a maggiore rischio corruttivo (affidamento dei contratti pubblici) ove si ritiene applicabile quale procedura aziendale la rotazione degli incarichi di RUP, che sarà demandata ai Responsabili diretti che ne dovranno garantire l'efficacia e l'efficienza attraverso il monitoraggio degli incarichi assegnati e la pianificazione della rotazione in base al criterio del valore economico, ovvero: attraverso l'assegnazione degli incarichi in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture omogeneamente distribuiti così da non concentrare i grandi affidamenti sulle stesse risorse, ferma restando la competenza ed esperienza professionale necessaria. Nell'assegnazione degli incarichi i Responsabili dovranno tenere conto, altresì, dell'analisi delle eventuali segnalazioni pervenute dal RPCT e dall'O.d.V.

Oltre alla rotazione c.d. "ordinaria", che è quella che riguarda il personale dirigenziale e quello non dirigenziale, il PNA prevede anche una rotazione "straordinaria", introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 16, comma 1, lett. l – quater del D. Lgs. n. 165/2001 "*... nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*". Il testo normativo non individua le fattispecie di illecito che il datore di lavoro è chiamato a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria. A differenza del "trasferimento a seguito di rinvio a giudizio" disciplinato dall'art. 3, co. 1, della Legge n. 97/2001, nel caso della "rotazione straordinaria" il legislatore non individua gli specifici reati, presupposto per l'applicazione dell'istituto ma genericamente rinvia a "condotte di tipo corruttivo". L'ANAC, con la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater del D. Lgs. n. 165 del 2001" ha chiarito che l'espressione "avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva", non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale. Tale misura ha natura non sanzionatoria e carattere eventuale e cautelare ed è tesa a garantire che nel settore ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee

misure di prevenzione del rischio corruttivo. La valutazione della condotta del dipendente da parte della Società è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura. Il momento in cui deve essere fatta la valutazione sulla rilevanza della condotta, come indicato dall'ANAC, nella predetta delibera, deve intendersi riferito a quello in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale o in quello dell'avvio del procedimento disciplinare. Ai fini di consentire la valutazione di cui sopra il Codice etico e di condotta prevede lo specifico obbligo per i dipendenti di comunicare la sussistenza di procedimenti penali a loro carico e, come già precisato, è stato inserito l'ulteriore obbligo informativo circa l'avvio di un procedimento penale con avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato. Anche in ragione della finalità di tutela dell'immagine di imparzialità della Società la misura deve ritenersi applicabile non solo con riferimento all'ufficio in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare presta servizio al momento della condotta corruttiva ma anche per fatti compiuti in altri uffici della Società o altre amministrazioni. La sussistenza dei presupposti sopra evidenziati impone obbligatoriamente l'effettuazione della valutazione e l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato con il quale la Società dispone sull'applicazione dell'istituto, con riferimento a "condotte di natura corruttiva". Il carattere fondamentale della citata misura è la sua immediatezza; perciò, non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale o disciplinare la Società, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento. La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dell'atto della decisione e in secondo luogo la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato. Qualora, all'esito della valutazione effettuata, si rileva che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare è di natura corruttiva, nel caso di personale non dirigenziale, è disposto lo spostamento e l'assegnazione del dipendente ad altra Funzione aziendale, mentre per il personale dirigente può essere revocato l'incarico dirigenziale (in relazione alla cui revoca la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, attribuito altro incarico. La competenza ad adottare il predetto provvedimento, anche tenuto conto di quanto indicato nella delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020, è dell'Amministratore Unico. È garantita, in ogni caso, la possibilità di contraddittorio per l'interessato senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare. Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile avanti al giudice ordinario, competente in ordine alla natura del rapporto di lavoro in atto. È da ritenersi che ove trascorso il termine di due anni dall'adozione della misura non sia intervenuto il rinvio a giudizio il provvedimento perde la sua efficacia. Fermo restando il rispetto della normativa vigente e del CCNL, per l'attuazione della rotazione devono preliminarmente essere rispettati i principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità e salvaguardia della continuità della gestione delle attività aziendali. Nel corso del 2024, non si sono registrati casi di rotazione straordinaria, in quanto non si sono verificati casi che ne richiedessero l'applicazione.

<b>RIFERIMENTI</b>	I. 190/2012 - PNA ANAC – Linee guida ANAC
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Adozione di misure alternative / Obbligo per i dipendenti di comunicare avvio/sussistenza di procedimenti penali
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	A.U -Dirigente- R.T. -Funzionari Responsabili - RPCT
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### • Dichiarazione sulle Cause di Inconferibilità e di Incompatibilità

Con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, anche per le società in controllo pubblico il D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, ha introdotto, una serie articolata e minuziosa di cause di inconferibilità ed incompatibilità. Scopo della norma è evitare che incarichi che richiedono imparzialità e distanza da interessi particolari siano affidati a soggetti che, per la provenienza o per comportamenti tenuti, possano far dubitare della propria imparzialità e garantire, pertanto, il riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato e la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, il rischio di accordi corruttivi per conseguire un vantaggio in maniera illecita. L’**inconferibilità** rappresenta la preclusione per il soggetto conferente a conferire l’incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice, qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato, a pena di nullità dell’incarico conferito. I casi di inconferibilità che riguardano gli enti di diritto privato in controllo pubblico come AeT, sono contenuti nell’art. 3 comma 1 lett. c), d), e) e nell’art. 7 comma 2 lett. D) del D. lgs 39/2013.

L’**incompatibilità** invece non rende nullo l’incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e lo svolgimento dell’incarico e/o delle attività per le quali sussiste l’incompatibilità. Le cause di incompatibilità per quanto concerne le società sono regolate dagli artt. 9 comma 2, 12 comma 1 e 4, 13 comma 1 e 3 del D lgs 39/2013.

In considerazione del fatto che la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell’incarico, il procedimento di conferimento dello stesso può perfezionarsi solo all’esito della verifica, da parte della Società, delle dichiarazioni rese dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. Tuttavia, Ambiente e Tecnologia deve esperire la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione rilasciata dall’interessato, in quanto non è escluso che questa possa essere mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

I soggetti interessati dall’obbligo di legge sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i.:

1. prima del conferimento dell'incarico ed ai fini del conferimento dello stesso (tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico)
2. annualmente ovvero in corso di anno in caso di sopravvenute variazioni.

Le dichiarazioni rese vengono pubblicate sul sito istituzionale di Ambiente e Tecnologia ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Il soggetto al quale sono stati conferiti gli incarichi e durante la pendenza degli stessi avrà l'obbligo di segnalare l'eventuale insorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità all'Amministratore Unico e al R.P.C.T. Tutte le dichiarazioni dovranno poi essere trasmesse tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha il compito di effettuare le relative verifiche. Nello specifico è demandata al R.P.C.T. la vigilanza relativamente agli incarichi dirigenziali posti in essere dall'Amministratore Unico della Società. In riferimento alla nomina dell'Amministratore Unico e del Revisore dei conti, poiché le stesse vengono effettuate da parte del socio controllante, le verifiche sulla inconferibilità ed incompatibilità sono svolte dal medesimo Socio, così come previsto dalla delibera A.N.A.C. n. 1134/2017. Il R.P.C.T. provvede annualmente a controllare l'avvenuta sottoscrizione e pubblicazione delle dichiarazioni rese, mediante accessi nel sito internet della Società, sezione Società trasparente nelle pagine dedicate. Il R.P.C.T. procede annualmente alla verifica della veridicità della dichiarazione resa dell'interessato ed anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, controlla che sia riconfermata la insussistenza delle cause di incompatibilità, attraverso i canali istituzionali (Tribunale, ordini professionali, fascicolo personale, ecc.) Qualora dalle dichiarazioni rese emerga la sussistenza di cause di inconferibilità la Società si asterrà dal conferire l'incarico. L'incarico comunque conferito in presenza di cause di inconferibilità sarà nullo e saranno applicate le misure sanzionatorie previste dall'art. 18 del D. Lgs 39/2013 oltre alle misure indicate dagli art. 15 e 20 comma 5 del medesimo decreto. Nei casi di incompatibilità avrà luogo invece la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Piano. Il R.P.C.T., nell'ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall'art. 15 del D. Lgs 39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, vigila anche sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo citato e nel presente piano. A tal fine effettuerà dei controlli periodici circa la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dall'interessato. Pertanto, il R.P.C.T., nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, è tenuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, ad accertare ed eventualmente contestare all'interessato:

- a. l'assenza della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- b. fatte salve le responsabilità del soggetto interessato previste dalla normativa vigente per eventuali dichiarazioni mendaci, la eventuale non veridicità della dichiarazione sostitutiva del certificato;

c. l'esistenza di una delle ipotesi di inconferibilità o di incompatibilità;

d. l'insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica di una delle ipotesi di inconferibilità, o di incompatibilità previste dal D. Lgs 39/2013. Il RPCT è tenuto a segnalare tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dalla contestazione all'interessato – le eventuali violazioni accertate all'Autorità nazionale anticorruzione. Come segnalato con comunicato del Presidente dell'ANAC del 14 settembre 2022 il RPCT è gravato dal dovere di segnalare all'ANAC i casi di possibili violazioni del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. riscontrati nell'ambito dell'attività di vigilanza interna sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.

<b>RIFERIMENTI</b>	D. Lgs. 33/2013 - D. Lgs. 39/2013 - PNA ANAC – Linee guida ANAC
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Eventuale revisione ed aggiornamento della modulistica Effettuazione di controllo nel merito delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. 39/2013, ai sensi della Determinazione ANAC 833/2016 e del Comunicato del Presidente ANAC 14 settembre 2022
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	Dirigente- R.T. - RPCT
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

**• Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione**

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati, nel solco delle misure che anticipano la tutela al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e a esercitare il potere nelle amministrazioni. Disposizioni specifiche in tal senso sono previste dall'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., introdotto dalla Legge 190/2012, applicabile, ai sensi di quanto confermato sin dal PNA 2013, alle società partecipate ove sono stabilite preclusioni a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. Tale norma pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione e prevede, in particolare:

*“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

2. *La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.*

La durata della citata inconferibilità è illimitata. Al riguardo, la Società richiede la sussistenza o meno di eventuali procedimenti penali a carico dei propri dipendenti e/o soggetti cui intende conferire incarichi, nelle seguenti circostanze:

- all'atto della nomina delle commissioni per l'espletamento delle selezioni del personale in generale;
- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- all'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. n. 3 del D. Lgs. 39/2013.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio della necessaria documentazione (in particolare, certificato del casellario giudiziale che attesta l'esistenza o meno di condanne passate in giudicato e certificato dei carichi pendenti che attesta l'esistenza di procedimenti penali in corso) a seguito di acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. (richiamato dall'art. 20 D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.). Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società deve:

- astenersi dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applicare le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- provvedere a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del citato D. Lgs.

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il R.P.C.T. non appena ne sia a conoscenza provvede tempestivamente ad informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio. Il R.P.C.T. può comunque procedere d'ufficio a effettuare ogni opportuna verifica presso l'Autorità giudiziaria competente. Al riguardo, la Società:

- intende impartire direttive interne affinché nelle richieste di conferimento degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative allo stesso;
- conformare le procedure aziendali in materia a quanto previsto dalla citata normativa.

Si rimandano alla delibera dell'Autorità n. 1201 del 18 dicembre 2019 gli approfondimenti in merito alle *“Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 D. Lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”* che potranno essere oggetto di recepimento in ulteriori misure da introdurre, ove ritenuto necessario, nel corso del corrente anno.

	ANAC 2019 - PNA 2022 - Linee Guida ANAC 5 (delibera 1190/2016) - Linee Guida ANAC 15 (delibera 494/2019) - Delibera ANAC 25/2020
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Eventuale revisione ed aggiornamento della modulistica Effettuazione di controllo nel merito delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. 39/2013, ai sensi della Determinazione ANAC 833/2016 e del Comunicato del Presidente ANAC 14 settembre 2022
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	Dirigente- R.T. - RPCT
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### • Patti di Integrità negli Affidamenti

L'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito clausole di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Tali clausole integrano il complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e, costituendo documenti di gara, decretano un impegno comune ad assicurare la legalità e la trasparenza nella partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e nell'esecuzione di un contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *“mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”*

L'Amministratore Unico con delibera datata 29.06.2020 ha approvato il “Patto di Integrità di Ambiente e Tecnologia S.r.l.” che è un presidio volto a scongiurare possibili fenomeni di infiltrazione mafiosa e volto al controllo e contrasto degli stessi. Lo stesso è stato aggiornato al nuovo Codice dei contratti, ossia al D. lgs. n. 36/2023. Con la sottoscrizione del patto d'integrità viene sancito l'impegno, quale misura di prevenzione della corruzione, tra la Società e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza sia nel corso delle stesse che in sede di esecuzione dei relativi contratti. I concorrenti alle procedure di gara sottoscrivono un modulo con cui dichiarano di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il modulo recante gli obblighi che vengono assunti dai citati soggetti e dalla Società, insieme all'indicazione delle sanzioni

irrogabili per il mancato rispetto degli stessi, prevede espressamente quella della esclusione dalla procedura di gara in corso per il caso di mancata sottoscrizione del citato impegno e costituisce, altresì, allegato alla documentazione di gara. In caso di violazione degli impegni assunti con il citato Patto, il RUP/DEC attiva senza indugio i rimedi previsti, tra cui quella della esclusione dalla procedura di affidamento in corso o se in corso di esecuzione la risoluzione del contratto, ed informa tempestivamente di quanto sopra il RPCT. La vigilanza sull'osservanza del Patto di Integrità di Ambiente e Tecnologia è demandata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che effettuerà la verifica sull'attuazione della misura a campione.

<b>Riferimenti normativi</b>	l. 190/2012, art. 1, comma 17 - l. 120/2020 - PNA ANAC Delibera ANAC 1120/2020
<b>Azioni da intraprendere</b>	Verifica ed eventuale implementazione dei patti di integrità alla luce delle più recenti indicazioni ANAC
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure</b>	Dirigente – R.T. – RUP – DEC- RPCT
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio

#### • **Conflitto di Interesse**

La Legge n. 190/2012 prevede, all'art. 1 co. 41, come altra misura di prevenzione della corruzione l'obbligo di astensione in caso di "conflitto d'interesse" per i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali ed inoltre, a carico dei medesimi soggetti, anche il dovere di segnalazione di ogni situazione di conflitto anche potenziale. Le disposizioni normative concernenti la materia del conflitto di interessi sono contenute principalmente nelle seguenti disposizioni normative:

- articolo 6-bis della legge n. 241/1990;
- articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- Art. 51 del Codice di Procedura Civile;

In materia di contratti pubblici:

- Art. 16 D. Lgs. n.36/2023
- Art. 93 D. Lgs n. 36/2023
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Ambiente e Tecnologia attua le disposizioni in materia di conflitto di interessi in quanto applicabili e compatibili con la natura giuridica della Società. Il conflitto di interessi costituisce situazione nell'ambito della quale possono manifestarsi vari tipi di abuso nell'esercizio del potere relativo allo svolgimento delle funzioni e delle mansioni nell'ambito della Società. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il dipendente potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo soggetto direttamente o

indirettamente. Nel PNA 2022 l’Autorità ha dedicato una parte rilevante al tema dei conflitti di interesse in materia di contratti pubblici (sul punto il PNA 2019 è da intendersi superato), considerato che la prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi e in linea con la stessa normativa europea emanata per l’attuazione del PNRR (cfr. art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021). L’art. 16 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici riprende ma semplifica la nozione euro-unitaria del conflitto di interessi (art. 24 della direttiva 2014/24/UE). Coerentemente con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la norma precisa che la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro. Tale disposizione prevede infatti che si abbia conflitto di interessi quando un soggetto, che interviene con compiti funzionali nella procedura di gara o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni potendone influenzare (in qualsiasi modo) il risultato, gli esiti e la gestione, abbia *“direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*. La norma specifica inoltre che, *“in coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa”*, l’eventuale conflitto debba essere provato da chi lo invoca, *“sulla base di presupposti specifici e documentati”*, e debba riferirsi *“a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”*. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico. L’interesse personale del dipendente (agente), che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Detto interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all’astensione, tra le quali va considerato il potenziale danno all’immagine di imparzialità della Società nell’esercizio delle proprie funzioni. Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggi o dell’agente o di un terzo senza compromissione dell’interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l’immagine imparziale della Società. L’interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico del dipendente (agente) con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere. In capo alla Stazione appaltante, in forza del comma 4 del citato art. 16, sussiste l’onere di adottare *“misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse”* e di vigilare affinché il personale adempia all’obbligo di cui al comma 3 di fornire tempestiva comunicazione rispetto alla ricorrenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse. In materia di contratti pubblici è

stata predisposta una circolare interna che disciplina le regole, le attività e gli attori coinvolti sia nel processo di programmazione degli acquisti che in quello di avvio della procedura acquisitiva. In particolare, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo - anche solo di mero supporto - nella redazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, preliminarmente all'assunzione dei singoli carichi di lavoro, devono dichiarare di non versare in situazioni di conflitto di interesse in relazione alla specifica procedura di acquisto, utilizzando i modelli di dichiarazione allegati alla circolare interna. La normativa in tema di conflitto di interessi si applica anche alla fase esecutiva: pertanto la dichiarazione deve essere resa anche dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) qualora nominato. Il solo RUP, inoltre, deve anche dichiarare, come previsto dall'art. 2 dell'Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, di non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo secondo del Codice Penale (recante "Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"), ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001. Anche per quanto attiene la nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è stata predisposta una circolare in cui tutti i soggetti individuati dovranno rendere apposita dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse. Con la medesima dichiarazione gli stessi assumono l'impegno a comunicare tempestivamente alla Società ogni modifica inerente al proprio status, nonché ogni ulteriore fatto/circostanza idoneo/a modificare le dichiarazioni rese. Qualora venga meno il possesso di uno o più dei predetti requisiti, verrà revocato l'incarico assegnato, provvedendo alla sostituzione del componente revocato. Per quanto attiene la gestione del conflitto di interesse e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse, il Codice Etico e di condotta adottato da Ambiente e Tecnologia prevede che l'Amministratore Unico, ogni dipendente, compreso il dirigente, collaboratore e/o consulente, competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale deve svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse della Società, evitando qualunque situazione di conflitto di interessi ed astenendosi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nello specifico il soggetto rientrante in una delle categorie sopra individuate ha l'obbligo di astenersi nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge/convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale. In tal senso, non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche, ma è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto: quello della Società e quello, di qualsiasi natura, del dipendente, collaboratore/consulente delegato a

curare l'interesse della Società stessa. In concreto la situazione di conflitto di interesse si configura qualora un dipendente, collaboratore/consulente a cui sia affidata la funzione di curare un interesse della Società, si trovi, al contempo, ad essere titolare di un diverso interesse (personale) la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse della Società. Si tratta quindi di una condizione che determina il rischio della commissione di condotte dannose per la Società a prescindere che ad essa segua o meno concretamente una condotta impropria. Pertanto, alle situazioni di conflitto di interessi reale e concreto, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, sebbene non tipizzate potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici non rispettando, in generale, l'imparzialità amministrativa. Ogni qual volta emergono rilievi in ordine alla sussistenza di un conflitto di interessi il soggetto interessato o la funzione aziendale che ne viene a conoscenza né da tempestiva informazione al RPCT e al dirigente/superiore gerarchico. Quest'ultimo, in coordinamento con gli altri soggetti interessati, nel caso rilevi la sussistenza del conflitto di interesse decide sull'eventuale astensione. A tal fine tutti coloro a cui la Società ha conferito un contratto di lavoro autonomo o, nelle altre ipotesi espressamente previste dalle procedure aziendali, prima della assunzione del relativo incarico, utilizzando il modulo predisposto da Ambiente e Tecnologia, sono tenuti a rilasciare apposite dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. con cui i soggetti dichiarano di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi al momento dell'assunzione dell'incarico/funzione in relazione alle attività da realizzare presso Ambiente e Tecnologia garantendo ove il conflitto sussista, l'astensione dalle stesse. Nelle citate dichiarazioni i soggetti interessati si impegnano, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in ordine a quanto dichiarato. Il dirigente/superiore gerarchico che, in assenza di comunicazioni da parte del soggetto interessato, venga, comunque, a conoscenza di circostanze dalle quali derivi l'obbligo di astensione a carico di uno dei propri collaboratori, decide sull'eventuale astensione dai compiti assegnati alla risorsa e provvede a darne comunicazione scritta alla medesima, motivando le ragioni poste a fondamento della decisione. Gli esiti delle decisioni sono comunicati al RPCT. Con riferimento alle modalità di gestione del conflitto, come evidenziato nelle linee guida ANAC n.25/2020 in materia, il Dirigente/superiore gerarchico della risorsa interessata, dopo aver acquisito la dichiarazione circa la sussistenza della situazione di conflitto, deve valutare, in contraddittorio con essa, se la situazione è tale da mettere a rischio l'imparzialità dell'azione amministrativa e il corretto esercizio delle sue funzioni. Ove, ad esito di quanto sopra, il conflitto risulti sussistente spetta al già menzionato Dirigente/superiore gerarchico individuare una misura idonea a paralizzare il dispiegarsi della situazione dannosa e ad evitare il prodursi del possibile danno erariale, tra cui, ad esempio, la sostituzione della risorsa dallo svolgimento dell'attività in cui si è profilata la situazione di conflitto, avocando a sé lo svolgimento della stessa. Qualora la sostituzione della risorsa non possa avvenire per giustificati motivi (es. il possesso di specifici requisiti), egli potrà optare per l'adozione di formule organizzative alternative debitamente motivate invitando la stessa alla prosecuzione dell'attività, operando con trasparenza e

diligenza e/o imponendo obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate ovvero richiamando l'intervento di altri soggetti, con funzione di supervisione e controllo. La violazione dei predetti obblighi è fonte di responsabilità disciplinare. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente questi è tenuto ad informare per iscritto il R.P.C.T., che avrà il compito di valutare le iniziative da assumere. Potranno essere individuate dalla Società eventuali specifiche situazioni di conflitto di interessi cd. strutturali in caso di svolgimento da parte dei dipendenti di specifiche funzioni o attività all'interno dell'azienda (delibera ANAC n. 600 del 1° luglio 2020) e, nel caso ciò avvenga, delle stesse se ne darà successiva menzione. Per quanto attiene il monitoraggio il R.P.C.T. procede a verificare, a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite, interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi effettuando una valutazione sulla sussistenza di ragionevoli presupposti di fondatezza, del conflitto, garantisce supporto ai responsabili e ai diretti interessati per esaminare in concreto eventuali situazioni di conflitto di interessi.

<b>Riferimenti</b>	D. Lgs. 33/2013 - Codice etico e di condotta – PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Attività di verifica - Codificazione della disciplina del processo di autorizzazione -Eventuale aggiornamento e revisione della modulistica ad uso dei dipendenti
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – R.T. – Responsabili - RPCT
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### • **Svolgimenti di attività e incarichi extraistituzionali**

La Legge 190/2012 ha introdotto alcune modifiche all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi. Come infatti esplicitato anche dal PNA il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o dipendente di incarichi conferiti dalla Società e di incarichi extra istituzionali può compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli generali che l'azienda è tesa a soddisfare, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi e comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. Infatti, la concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dipendente stesso. Per incarichi "extra-istituzionali" (esterni) si intendono tutte quelle prestazioni lavorative non comprese nelle mansioni e prestazioni conferite dalla Società, rese dal personale dipendente a titolo personale, remunerati o gratuiti, a favore di enti/soggetti pubblici o privati, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con AeT. Il conferimento di incarichi d'ufficio e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può avvenire solo a favore di soggetti che non versano in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale. Al riguardo, il Codice etico e di condotta della Società prevede che al fine di poter svolgere eventuali incarichi esterni, non compresi

nelle mansioni e prestazioni conferite dalla Società, resi a titolo personale, remunerati o gratuiti, a favore di enti/soggetti pubblici o privati, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda, i dipendenti sono tenuti a richiedere previamente l'autorizzazione a quest'ultima. L'autorizzazione non può essere rilasciata per incarichi, anche a titolo onorifico o gratuito, da soggetti pubblici o privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente alla richiesta di autorizzazione, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza né che comportino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite. In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, occorre accuratamente valutare tutti gli aspetti ed i profili di potenziale incompatibilità/conflitto di interessi, in relazione al ruolo/funzioni svolte dal dipendente, tenendo tuttavia in considerazione che "talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità. Intento di AeT è di attivare una procedura regolamentare che disciplini lo svolgimento, da parte del personale dipendente (anche in regime di aspettativa o distacco), di incarichi e attività al di fuori del rapporto di lavoro con Ambiente e Tecnologia S.r.l., a favore di soggetti pubblici o privati che preveda il divieto tout court, per tutto il personale di assumere qualsiasi altro impiego o incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo si tratti di incarichi prettamente occasionali in settori non di interesse di AeT, che devono in ogni caso essere autorizzati dalla Società. La violazione dei predetti obblighi è fonte di responsabilità disciplinare.

<b>Riferimenti</b>	D. Lgs. 33/2013 - Codice etico e di condotta – PNA ANAC -
<b>Azioni da intraprendere</b>	Attività di verifica - Codificazione della disciplina del processo di autorizzazione
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – R.T. – Responsabili settore - RPCT
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

• **Attività successiva allo svolgimento del rapporto di lavoro: *divieto di pantouflage***

L'articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge n. 190/2012, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro e intende altresì scoraggiare i soggetti privati da porre in essere pressioni e condizionamenti prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio,

qualunque sia la causa della cessazione (ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva). La normativa ha carattere pubblicistico, tuttavia si estende alle società in controllo pubblico in virtù dell'art.21 del d. lgs. n.33/2013. Pertanto, per quanto riguarda i destinatari del divieto di pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico rilevano i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal d.lgs. n.39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. La scarsa formulazione della norma ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi riguardanti, in particolare:

- la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione;
- la perimetrazione del concetto di "esercizio di poteri autoritativi e negoziali";
- la corretta individuazione dei soggetti privati destinatari di tali poteri;
- la corretta portata delle conseguenze che derivano dalla violazione del divieto;
- soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni.

L'Autorità, che in materia ha sia compiti di vigilanza ex art.16 del d. lgs. n.39/2013, sia una funzione consultiva ex art. 1, co. 2, lett. e), l. n.190/2012, dopo essere più volte intervenuta con pareri, ha fornito nella parte generale del PNA 2023-2025 un approfondimento dedicato al divieto di pantouflage, suggerendo alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage (il PNA 2019 è da intendersi superato). Fermi restando i riconosciuti poteri di ANAC di accertamento e sanzionatori in materia, la Società è tenuta ad adottare misure adeguate volte a prevenire il fenomeno del pantouflage. L'Autorità suggerisce altresì un modello operativo per l'attuazione e la verifica delle misure, modello che dovrà essere implementato con criteri di gradualità e sostenibilità. Al riguardo la Società ha già adottato nelle procedure di selezione del personale, l'inserimento, della clausola con i soggetti interessati comunicano di non incorrere nei divieti di cui all'art. 53, ivi compresi quelli di cui al comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Di seguito le misure che Ambiente e Tecnologia si propone di attuare nel prossimo triennio:

- inserimento nei bandi di gara per l'affidamento di beni, servizi e forniture di apposita clausola che obbliga i partecipanti a produrre una dichiarazione con la quale autocertificano di non avere alle proprie dipendenze e tra i propri collaboratori ex dipendenti della Società che abbiano esercitato nel triennio precedente poteri decisionali nei riguardi dei medesimi concorrenti;
- formale informativa sul divieto di pantouflage ai dirigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
- inserimento nel Codice etico e di condotta del divieto di pantouflage per l'Amministratore, il Direttore generale, in quanto muniti di poteri gestionali, e i Dirigenti che, in base allo Statuto o a specifiche deleghe, siano titolari di poteri autoritativi o negoziali.

Attuate le misure il RPCT è chiamato a verificare la corretta attuazione delle stesse, anche attraverso attività volte ad acquisire informazioni utili in merito al rispetto del divieto di pantouflage. Nel caso in cui dalla consultazione emergano dubbi circa il rispetto del divieto di pantouflage, il RPCT, previa interlocuzione con l'ex dipendente, trasmette ad ANAC una segnalazione qualificata contenente le predette informazioni.

<b>Riferimenti</b>	Codice etico e di condotta – PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Valutazione Casistiche
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – R.T. – Responsabili settore - RPCT
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

● **Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali (wistleblowing)**

In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “attuazione della Direttiva UE 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023. Le relative disposizioni hanno efficacia differita al 15 luglio 2023. Nell’ottica di promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti virtuosi e da un sistema di corporate governance che previene la commissione di illeciti, garantendo al contempo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti possano segnalare eventuali violazioni, consentendo un percorso virtuoso di trasparenza e di rispetto di adeguati standard etici, la Società ha inteso adottare in materia una procedura che definisce principi, ruoli, responsabilità ed individua adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l’analisi ed il trattamento delle segnalazioni di possibili comportamenti illeciti o che ledano l’interesse pubblico o l’integrità della stessa ai sensi di quanto da ultimo disposto dal citato D. Lgs. 24/2023. Nel presente paragrafo si riportano gli elementi fondamentali del sistema whistleblowing della Società, che tengono conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle linee guida adottate in materia con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e relativi approfondimenti e allegati, rinviando per ulteriori dettagli alla “procedura whistleblowing”, che è possibile consultare nella voce dedicata della sezione “Società trasparente” del sito istituzionale della Società. In via preliminare e quale elemento cardine dell’intero sistema, la Società dichiara di vietare e stigmatizzare ogni atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti di chiunque segnali in buona fede potenziali comportamenti illeciti o violazioni ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendo adeguate sanzioni all’interno del sistema disciplinare nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante. Al contempo, la Società si impegna ad adottare adeguate misure sanzionatorie nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. La Società si impegna altresì a garantire che l’identità dei segnalanti sia sempre mantenuta riservata e che gli stessi non

incorrano in alcuna responsabilità per aver segnalato in buona fede possibili atti illeciti attraverso i canali all'uopo previsti. La Società garantisce, inoltre, adeguate iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo.

### **Soggetti legittimati**

Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la platea dei soggetti legittimati a segnalare. Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D. Lgs. n. 24/2023 e nello specifico coloro che operano nel contesto di Ambiente e Tecnologia S.r.l., in qualità di:

- dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato;
- liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora siano esercitate in via di mero fatto.

Per le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra, inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 300/1970. In caso di dipendente, in distacco presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente al quale si riferiscono i fatti.

### **Estensione della tutela**

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei lavoratori dipendenti di Ambiente e Tecnologia S.r.l. durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con Ambiente e Tecnologia S.r.l. per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

### **Tipo di segnalazioni ammesse**

La nuova disciplina ha provveduto a effettuare una tipizzazione delle condotte illecite segnalabili, escludendo le mere irregolarità e prevedendo, all'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023, che possono formare oggetto di segnalazioni i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità di Ambiente e Tecnologia S.r.l. e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

-condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (si tratta dei c.d. reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss. del d.lgs. 231/01) o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti o omissioni che ledono interessi finanziari dell'UE;

- atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

-atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE.

È importante evidenziare che la segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate nonché le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti. Infine, dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 24/2023 si ricava che possono essere oggetto di segnalazione anche i fondati sospetti. Si ribadisce che il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego con Ambiente e Tecnologia o con le figure gerarchicamente sovraordinate. Le **segnalazioni anonime** saranno prese in considerazione soltanto a condizione che risultino adeguatamente ed efficacemente dettagliate e circostanziate e comunque tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati, in virtù, a titolo esemplificativo, di indicazione di nominativi o qualifiche, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni, vociferazioni scarsamente attendibili o "voci di corridoio.

### **Esclusioni**

Le disposizioni del D. Lgs 24/2023 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

### **Contenuto minimo delle segnalazioni**

Si rammenta che di norma, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

### **Come segnalare**

Il D. Lgs. 24/2023 specifica che il **canale** da utilizzare per le segnalazioni è quello **interno**, mentre gli altri canali esterni (ANAC, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) possono essere utilizzati solo in via residuale e nei casi tassativamente previsti dal decreto stesso.

La Società prevede diversi canali di segnalazione interna, ma al fine di massimizzare la tutela della riservatezza è in ogni caso raccomandato, per l'effettuazione della segnalazione, l'utilizzo della piattaforma informatica.

#### **I) *Canale Interno***

##### **a) *Piattaforma Informatica***

In ottemperanza agli obblighi di legge, Ambiente e Tecnologia S.r.l. ha già aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions che adotta un sistema per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE (conforme al GDPR) e utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Il canale di segnalazione, ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023, deve intendersi di tipo interno e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta. Attraverso il Portale WhistleblowingPA, raggiungibile dal sito internet di Ambiente e Tecnologia il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, in forma completamente

anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima. La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal RPCT per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia. L'utilizzo della piattaforma informatica, con garanzia di anonimato, è disponibile al seguente link: <https://ambientetecnologiasrl@whistleblowing.it> condiviso, inoltre, sulla home page del sito istituzionale della Società, nella relativa sezione “*Società Trasparente >Altri contenuti >Prevenzione della Corruzione >Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni illecite >Utilizzo della piattaforma WhistleblowingPA*”. È presente, inoltre, il pulsante “*clicca qui?*”; cliccando si viene indirizzato al portale delle segnalazioni fornito da WhistleblowingPA. di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions.

Per questa modalità di segnalazione le caratteristiche sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno della Società. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

Si evidenzia, al riguardo, che la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia internamente che esternamente alla Società. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza

In alternativa tra loro, il segnalante può effettuare le segnalazioni secondo una delle seguenti modalità:

**b) in forma scritta**, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito aziendale nella sezione “*Società Trasparente >Altri contenuti>Prevenzione della Corruzione>Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni illecite>Modello per la segnalazione di condotte illecite*”, che consente al segnalante di eseguire la segnalazione mediante:

- invio dell'apposito modulo debitamente compilato, all'indirizzo e-mail dedicato [anticorruzione.segnalazioni@ambientetecnologia.it](mailto:anticorruzione.segnalazioni@ambientetecnologia.it) in uso esclusivo al RPCT;
- brevi manu con consegna del modulo debitamente compilato personalmente al RPCT;

- a mezzo del servizio postale indirizzata al RPCT. Per garantire la riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" rispetto al destinatario;

**c) in forma orale:**

- mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT;
- mediante appuntamento telefonico con il RPCT al nr. 0935/561489 - 0935/1650012; la segnalazione viene raccolta durante lo stesso colloquio, verbalizzato mediante resoconto dettagliato della conversazione, previo consenso alla registrazione ai sensi del DGPR 2016/679.

La presente procedura prevede che il soggetto destinatario delle segnalazioni sia il RPCT di Ambiente e Tecnologia. Tale scelta risponde all'esigenza di non inibire la volontà del segnalante, manlevandolo da preliminari valutazioni tecniche, che si possono ipotizzare non sempre di sua portata o competenza, nonostante l'attività di formazione e informazione interna ed esterna, promossa dalla Società stante che in caso di segnalazione al RPCT riguardante un'ipotesi di reato ricompresa nella competenza di altri organi, tra cui l'O.d.V., sarà cura dello stesso Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza trasferire la segnalazione all'Organismo competente previa informativa del segnalante ed acquisizione del consenso all'eventuale rivelazione della sua identità se necessario all'esecuzione delle attività di verifica. Il ricevente RPCT rilascia comunque alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il RPCT garantisce:

- la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative);
- che siano indicate le tempistiche di gestione della segnalazione.

Qualora le segnalazioni riguardino **RPCT** e/o un **funzionario** facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie (se istituito), gli interessati possono comunque inviare le stesse direttamente all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo mail: [odv@ambientetecnologia.it](mailto:odv@ambientetecnologia.it). o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) (cd. segnalazione esterna).

## **II) Canali esterni**

I canali di segnalazione esterna, viceversa, sono stati introdotti ex novo dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs 24/2023.

### **a) ANAC**

I Segnalanti possono effettuare la Segnalazione attraverso il canale esterno che viene gestito direttamente da ANAC, rinvenibile al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Le segnalazioni ad ANAC possono effettuarsi solo nelle seguenti condizioni:

- il canale interno non è stato attivato oppure non rispetta i canoni previsti;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non avrà seguito ovvero possa determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.)

#### ***b) Divulgazione pubblica***

Può procedersi alla divulgazione pubblica solo nelle seguenti condizioni:

- La segnalazione esterna non ha avuto riscontri;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

#### ***c) Denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.***

Si precisa che, come previsto dal D. Lgs.24/2023, è riconosciuto ai soggetti di cui al par. 3 anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, quali ad esempio, l'Autorità Giudiziaria, la Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, altre Forze di Polizia.

#### **La gestione della segnalazione**

Ricevuta la segnalazione il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di: a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato; b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dal D. Lgs. 24/2023; c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo; d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere, al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza; e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti. Nel caso in cui dalla valutazione preliminare si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il RPCT procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante, all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza. Costituiscono possibili causali di archiviazione:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di Ambiente e Tecnologia;
- b) manifesta incompetenza di Ambiente e Tecnologia sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;

- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'avvio dell'istruttoria (condotta illecita ecc.);
- e) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- h) invio reiterato di segnalazioni aventi contenuto uguale o analogo.

Nei casi di cui alle lettere c) e g), non appena ricevuta la segnalazione, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare, utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata, gli elementi della segnalazione che risultano non adeguatamente circostanziati.

La fase di valutazione preliminare si conclude, di norma, entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione. A seguito della positiva valutazione preliminare, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati, che deve terminare entro sessanta giorni lavorativi dalla conclusione della valutazione preliminare. L'Amministratore Unico può, motivandolo, autorizzare il RPCT ad estendere tali termini. Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi, previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali - di un gruppo di lavoro dedicato, formato da dipendenti di Ambiente e Tecnologia, da individuare con specifico atto di nomina dell'Amministratore Unico, su proposta del RPCT. Il gruppo di lavoro acquisisce la qualifica di "soggetti istruttori" della segnalazione. Sia il RPCT che ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato ha l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dalla presente procedura costituisce grave illecito disciplinare. Qualora, invece, la segnalazione risulti, in tutto o in parte, fondata, il RPCT, informa dell'esito il segnalante tramite la piattaforma informatica e, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione;
2. in caso contrario ove la segnalazione risulti fondata, provvede, in relazione alla natura della stessa ed ai profili di illiceità riscontrati, a
  - a) comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore Unico per i provvedimenti di competenza per l'avvio dell'azione disciplinare informandone anche il superiore gerarchico dell'autore della violazione accertata (per procedimenti di ordinaria vigilanza);
  - b) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
  - c) presentare denuncia alla Corte dei Conti;
  - d) inoltrare la segnalazione all'ANAC.

Qualora si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziaria o contabile, Ambiente e Tecnologia è tenuta a dare evidenza del fatto che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui spetta la tutela del "Whistleblower". Qualora l'identità del segnalante venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT vi provvede previa notifica, anche preventiva, al segnalante. Nel caso poi dalla segnalazione scaturisca:

- un procedimento penale, l'identità è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 del codice penale che prevede l'obbligo del segreto istruttorio sino alla conclusione delle indagini preliminari. Quando alla conclusione ne discendesse l'avvio di un procedimento penale, allora l'identità verrà svelata (non dalla Società ma dall'autorità giudiziaria) al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (in quanto l'art. 203 CPP prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati, come confermato anche dalla sentenza 9047 del 27/02/2018 della VI sezione della Cassazione Penale).

- un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, l'identità è segretata fino al termine della fase istruttoria, in quanto, come per il procedimento penale vige l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati;

- un procedimento disciplinare interno, l'identità non può essere svelata. In questo caso il segnalante potrà dare il consenso a rivelare la sua identità ove la stessa risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato; in caso di diniego (a rivelare l'identità), la segnalazione non sarà utilizzabile per avviare il procedimento.

Al RPCT spetta anche la funzione di "Custode delle identità" potendo utilizzare egli soltanto la chiave telematica assegnata dalla piattaforma alla segnalazione, necessaria per decriptare l'identità del segnalante. Terminata la procedura, il RPCT potrà utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione, in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. Conseguentemente predispone gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato. Al RPCT sono comunicati l'avvio del procedimento disciplinare ed i conseguenti provvedimenti nei confronti di chi ha commesso le condotte illecite oltre alle misure correttive adottate per prevenire ulteriori e analoghi episodi.

### **Le responsabilità del whistleblower**

La presente informativa lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

### **Gli obblighi del destinatario delle segnalazioni.**

Il RPCT garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni, e si riserva il diritto di segnalare all'Amministratore Unico l'adozione delle opportune azioni disciplinari contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere:

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ovvero
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La riservatezza dell'identità del segnalante è in ogni caso garantita dalla conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati ed in particolare: i dati personali del segnalante devono essere oscurati (e lo sono tramite la procedura telematica che li crittografa) e la documentazione allegata alla segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. 33/2013. Ad eccezione dei casi in cui è configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza l'espreso consenso del segnalante, che deve essere reso o acquisito in forma scritta. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti.

### **Divieto di ritorsione**

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di omissioni, atti o comportamenti vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone che godono di protezione, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere. In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone che godono di protezione, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. Di seguito sono riportate le fattispecie esemplificative di ritorsioni, come indicate all'art. 17 del D. Lgs. 24/2023:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o pregiudizi economici o finanziari, comprese perdita di opportunità economiche e perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento immotivato di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso in cui il segnalante subisca per effetto della segnalazione una delle ritorsioni anzidette può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele previste dal D. Lgs. 24/2023.

### **Misure di protezione**

Le misure di protezione si applicano:

- a) al segnalante;
- b) ai facilitatori;
- c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Restano ferme le ulteriori previsioni per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica

### **Limitazioni di responsabilità**

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs 24/2023 (informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o

diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata conformemente al D. Lgs. 24/2023. Quando ricorrono le ipotesi anzidette, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### **Rinunce e transazioni**

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice civile. (tale disposizione non si applica alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del Codice di procedura civile).

### **Conservazione dei dati**

Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di Ambiente e Tecnologia individuati dal RPCT, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa autorizzazione del RPCT.

### **Trattamento dei dati**

I dati personali dei segnalanti, segnalati e di altri soggetti coinvolti-interessati sono trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali, secondo quanto descritto nel documento aziendale “Informativa al trattamento dei dati personali”, cui si rinvia, quale parte integrante della presente procedura e reperibile sul sito internet istituzionale nella sezione “Società trasparente *Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Whistleblowing /Informativa.*

<b>Riferimenti normativi</b>	1190/2012, art. 1, comma 51 - legge 179/2017 - PNA ANAC - Regolamento ANAC 690/2020 - Delibera ANAC 469/2021
<b>Azioni da intraprendere</b>	Garantire la continuità e l'operatività dell'applicazione realizzata, nel rispetto della procedura adottata e della normativa in generale
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	RPCT -
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

### **• Formazione del personale e comunicazione**

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Per favorire il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale

osservanza. Pertanto, ai fini di una efficace attività di prevenzione della corruzione, la formazione del personale e dei collaboratori sui temi della integrità, dell'etica, della trasparenza e della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nonché sui contenuti specifici del Piano riveste un'importanza cruciale e strategica, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) la consapevolezza e sensibilizzazione ai valori etici dei soggetti che pongono in essere l'attività aziendale: nell'ambito di quest'ultima la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e le decisioni sono assunte con cognizione; ciò comporta la riduzione del rischio che un'eventuale azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- b) la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo, operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- c) la diffusione degli orientamenti normativi e/o giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio dell'attività aziendale, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
- d) evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- e) la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- f) la creazione della competenza specifica necessaria per la nuova funzione che un soggetto deve esercitare a seguito della rotazione.

Occorre aggiungere, inoltre, che una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi con percorsi che accrescano la conoscenza e la preparazione professionale del lavoratore, generale e specifica, può favorire la flessibilità e la fungibilità del personale consentendone la riqualificazione professionale e rendendo possibile il relativo impiego in diverse attività. Sotto il profilo dei contenuti, è opportuno che la formazione riguardi, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi di costruzione del PTPCT e delle connesse relazioni annuali: ad es., l'analisi di contesto, esterno e interno, la mappatura dei processi, l'individuazione e la valutazione del rischio, l'identificazione delle misure e le modalità di verifica, monitoraggio e controllo delle stesse. I percorsi formativi sono di carattere generale e specifico:

- a) la formazione generale è rivolta a tutti i dipendenti, senza distinzione di funzioni assegnate, e collaboratori e riguarda l'aggiornamento delle competenze/comportamenti (approccio contenutistico) ed è finalizzata alla diffusione della cultura della integrità, dell'etica, della trasparenza e della legalità e all'accrescimento del senso etico all'interno delle strutture aziendali

(approccio valoriale). La predetta formazione di livello generale deve essere prevista e realizzata sia nei confronti del personale neoassunto sia in occasione di modifiche del PTPCT e/o di ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità.

- b) La formazione specifica è rivolta al responsabile che opera nel settore della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo nonché ai Responsabili Unici di Progetto (RUP), Direttori dell'Esecuzione dei Contratti (DEC): riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

Con particolare riferimento all'attività dei RUP si evidenzia che l'attuale normativa (Legge n. 241/1990 e s.m.i, D. Lgs. n. 36/2023, riconosce a questi, nella conduzione del procedimento/procedura, un ambito di autonomia di azione ben definito che non può essere condizionato dal dirigente o dal project manager o dalle procedure adottate. Infatti, ogni condizionamento potrebbe viziare la gestione del procedimento stesso anche a motivo di possibili rischi corruttivi. Pertanto, le risorse che ricoprono tale funzione devono essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento. I percorsi formativi, da definire preferibilmente in maniera differenziata per contenuti e livello di approfondimento in relazione ai ruoli svolti dalle risorse, sono finalizzati ad analizzare le attività dei citati soggetti nell'ambito degli uffici cui sono assegnati nonché i rapporti con le altre funzioni e professionalità che entrano nei relativi processi, mettendo in risalto le criticità e le prassi del mercato e ponendo in luce gli strumenti idonei alla prevenzione della corruzione riguardo alle mansioni assegnate. Poiché il settore dei contratti pubblici è tra quelli maggiormente esposto al rischio corruttivo, e stante l'introduzione nel sistema normativo del nuovo Codice, Ambiente e Tecnologia, ha individuato la materia degli appalti tra le priorità del Piano formativo 2025 -2027. I citati percorsi formativi, da attuare anche in modalità a distanza, devono includere anche i contenuti del Codice etico e di condotta della Società, anche con specifico riferimento agli eventuali aggiornamenti dello stesso ed alle situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto di interessi, anche potenziale ivi previste, oltreché di necessaria autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. Ai fini di una più efficace attuazione della strategia di prevenzione la formazione necessita di essere arricchita sia con un ruolo più attivo dei discenti, valorizzando le loro esperienze, sia con un lavoro su casi concreti che tengano conto delle specificità aziendali, al fine di favorire l'emersione dei principi ed obblighi comportamentali nelle varie situazioni nonché di fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che possono incontrare nell'operatività ordinaria e di riconoscere i possibili conflitti di interessi nonché le eventuali situazioni problematiche che possono dar luogo all'attivazione di misure preventive. Tutta la formazione viene programmata e strutturata in stretta collaborazione tra RPCT e le altre funzioni aziendali. Tra le attività formative del 2024 si segnalano:

- a) il percorso formativo obbligatorio in materia di anticorruzione a cui ha partecipato il personale che opera nelle aree con processi ad alto rischio corruttivo;
- b) diversi percorsi formativi ai RUP, all'ufficio gare e contratti e al RPCT elargiti da ITA Formazione sul codice dei contratti pubblici e sul correttivo;
- c) il percorso formativo all'ufficio gare, contratti e appalti e al RPCT elargito da 24 ore Business School S.p.A. in live -streaming “*Appalti pubblici PNRR e riforme di sistema: le novità del nuovo codice*”, iniziato nel corso del 2023 e completato nel corso del 2024;
- d) il percorso formativo al personale tecnico/amministrativo in materia di accessibilità e cybersecurity elargito da Transizione Digitale S.r.l.

Quanto alla formazione per il RPCT si segnala:

- a) la partecipazione agli eventi di formazione organizzati dall'ANAC in corso d'anno.

La partecipazione alla formazione è obbligatoria per tutti i soggetti a ciò tenuti ed è registrata dal RPCT, che ne tiene traccia: la ripetuta mancata partecipazione senza giustificato motivo sarà adeguatamente sanzionata.

Anche al fine di agevolare la comprensione della normativa di che trattasi e la formazione in materia possono essere indette riunioni su tematiche specifiche e i dipendenti potranno essere autorizzati, compatibilmente con le risorse a disposizione, a partecipare a convegni, seminari e giornate di studio in materia anche in orario di lavoro (in quanto la materia in questione è oggetto di formazione obbligatoria). Sotto il profilo delle modalità didattiche, anche a distanza, sono da valorizzare modalità formative secondo la logica della diffusione ed implementazione dell'esperienza e delle buone pratiche, da condursi anche sul campo, finalizzate a costruire la consapevolezza e la corresponsabilizzazione degli operatori e dei responsabili delle aree a rischio nelle attività di monitoraggio dei processi e dei procedimenti. L'adozione di strumenti ed iniziative nell'ambito della formazione sui temi della integrità, dell'etica, della trasparenza e della prevenzione della corruzione e dell'illegalità, contemplate nel presente Piano, può avvenire nell'ambito percorsi formativi trasversali specifici sulle tematiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o essere realizzata anche mediante uno o più incontri specifici volti alla presentazione degli aggiornamenti normativi in materia e dei futuri adempimenti richiesti dalla normativa sopravvenuta alla adozione del presente Piano. Per quanto attiene la diffusione e la conoscenza del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza esso è comunicato formalmente secondo le modalità di seguito descritte.

### **Comunicazione verso l'interno**

Ogni amministratore, dirigente, dipendente e collaboratore della Società è tenuto a:

- a) acquisire consapevolezza dei contenuti del PTPCT;
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;

c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del PTPCT.

L'informazione in merito al contenuto del PTPCT viene assicurata tramite consegna o, comunque messa a disposizione, del PTPCT e dei relativi allegati, incluso il Codice etico e di condotta, al momento dell'assunzione/conferimento dell'incarico, anche in via telematica. La responsabilità sulla diffusione, anche in modalità telematica, del PTPCT e dei relativi aggiornamenti è in capo al R.P.C.T. All'Amministratore Unico e a tutti i dipendenti, compreso il dirigente, e collaboratori è richiesta la compilazione di una dichiarazione con la quale gli stessi, preso atto del PTPCT, si impegnano ad osservare le prescrizioni in esso contenute.

### **Comunicazione verso l'esterno**

L'adozione del PTPCT è comunicata e diffusa anche ai soggetti esterni alla Società, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di quest'ultima. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte dei suddetti Soggetti Esterni verso la Società al rispetto dei principi del presente Piano, del MOG e del Codice etico e di condotta sono documentati attraverso la predisposizione di specifiche dichiarazioni o clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dai terzi che collaborano con la Società.

In particolare, tutte le funzioni aziendali competenti devono fare in modo che nei contratti conclusi siano inserite apposite clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte delle controparti delle disposizioni del Piano, del MOG e dei principi etici e di comportamento adottati dalla Società;
- alla possibilità della Società di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del Piano e dei principi etici e di comportamento adottati dalla Società;
- all'inserimento di meccanismi sanzionatori (risoluzione del contratto) in caso di violazione del Piano, del MOG e dei principi etici e di comportamento adottati dalla Società.

Nei contratti con i collaboratori esterni è contenuta apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel PTPCT e nel Codice etico e di condotta.

<b>Riferimenti normativi</b>	<b>L. 190/2012, - PNA ANAC - Codice etico e di condotta</b>
<b>Azioni da intraprendere</b>	<b>Garantire la continuità e l'operatività dell'applicazione realizzata, nel rispetto della procedura adottata e della normativa in generale</b>
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	<b>RPCT -</b>
<b>Termine</b>	<b>Misura continuativa</b>
<b>Note</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano</b>

### **• Monitoraggio dei Rapporti Società - Soggetti con cui sono Stati Stipulati Contratti**

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 è previsto che i soggetti affidatari di contratti o di incarichi, prima della sottoscrizione degli stessi, rilascino una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini del monitoraggio sulla sussistenza o meno di relazioni di parentela o

affinità con i dipendenti della Società.

<b>Riferimenti normativi</b>	L. 190/2012
<b>Azioni da intraprendere</b>	Predisposizione della dichiarazione
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – RT - RUP
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### ● Mappatura dei procedimenti

La metodologia di gestione del rischio introdotta con i precedenti PTPCT 2022-2024 hanno consentito, una verifica, soprattutto per le aree maggiormente esposte a rischio corruttivo, dell'azione amministrativa in generale. Nel corso del 2024 il RPCT ha intrapreso un nuovo censimento dei procedimenti d'ufficio, che ha consentito di rilevare le evoluzioni e le modifiche dei vari quadri normativi di riferimento. Conseguentemente si è proceduto ad aggiornarne la mappatura dei procedimenti, così come ora risultanti nella tabella pubblicata allegata al presente Piano.

<b>Riferimenti normativi</b>	L. 190/2012, - PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Implementare e dare continuità alla verifica dei termini di durata dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti individuali, anche alla luce delle attese indicazioni normative, attraverso flussi informativi da Dirigenti Responsabili verso RPCT
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – RT - RPCT -
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

## 2. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

In linea con le indicazioni di ANAC, Ambiente e Tecnologia, ha riscontrato l'opportunità di adottare l'ulteriore misura preventiva della acquisizione, da parte di un ente terzo indipendente accreditato, della certificazione di conformità del sistema di gestione della prevenzione della corruzione ai requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016. Successivamente, dicembre 2023, ad esito degli audit esterni effettuati in azienda dall'Ente certificatore, esso ha rilasciato il rinnovo della certificazione con la prescrizione di ottemperare alla nomina dell'Internal Auditor. AeT è attualmente impegnata ad implementare quanto necessario ai fini del mantenimento della citata certificazione. L'implementazione di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e la relativa certificazione ISO 37001 testimoniano una scelta organizzativa diligente, in ottica di prevenzione del reato di corruzione, contribuendo a mitigare il rischio di applicazione di provvedimenti sanzionatori e costituendo, altresì, una risposta alle esigenze di più alti standard di etica, legalità e sostenibilità.

#### ●Certificazione ulteriori

Ambiente e Tecnologia dispone, inoltre, delle seguenti certificazioni rilasciate dall'Organismo di Certificazione accreditato: ISO 9001:2015 (Qualità) ISO 14001:2015 (Ambiente) ISO 45001:2018 (Salute

e Sicurezza dei lavoratori) ISO 37001:2016 (Anticorruzione)

### ● Sistema delle deleghe

Ambiente e Tecnologia anche al fine di evitare la concentrazione del potere gestionale, e a implementazione di un sistema di individuazione e ripartizione delle responsabilità si sta dotando di un sistema specifico di deleghe, di poteri e di funzioni. Tale sistema è descritto all'interno della Parte Generale del MOG. Si prevede di valutare l'adozione nel corso del prossimo triennio di una specifica procedura per il conferimento di deleghe e procure in funzione di riorganizzazioni di settore dei ruoli e delle attività delegate nel rispetto del sistema di gestione del rischio di corruzione.

<b>Riferimenti normativi</b>	D. lgs. 231/01
<b>Azioni da intraprendere</b>	Dare continuità alle azioni già intraprese, favorendo l'adozione di deleghe e procure
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	AU
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

### ● Digitalizzazione e informatizzazione

Un aspetto di rilievo sostanziale nella prevenzione del rischio di corruzione riguarda la digitalizzazione dei processi e la gestione informatica dei flussi e/o dei documenti aziendali (informatizzazione). L'informatizzazione riduce, da un lato, i margini di interventi "discrezionali" e agevola dall'altro, sistemi di gestione e controllo dell'attività amministrativa. In questo quadro Ambiente e Tecnologia ha già da tempo informatizzato i seguenti processi e attività:

→ Sistema automatico di rilevazione delle presenze/assenze del personale: tutto il personale dipendente utilizza l'applicativo informatizzato per la gestione delle presenze e delle assenze dal servizio (uscite di servizio, omesse timbrature).

→ Sistema informativo integrato per la fascicolazione e archiviazione dei documenti.

→ Server centralizzato, Network – attached storage (NAS), per la gestione e condivisione dei file che è la base di partenza per l'analisi e il controllo di gestione nonché per la conseguente definizione delle politiche correttive da attuare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'ottimizzazione dell'operatività delle varie funzioni aziendali.

Inoltre, per la gestione delle gare pubbliche e degli adempimenti connessi la Società, dal 2024, per svolgere digitalmente il processo di affidamento, si è dotata di una piattaforma di e-procurement certificata presso AGID che in quanto tale costituisce piattaforma telematica di negoziazione idonea ad interagire per la gestione degli appalti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC.

Gli strumenti sopra evidenziati si ritengono presidi idonei a favorire la prevenzione dei rischi ed il controllo dei processi nonché un elevato grado di automazione ed informatizzazione.

Ambiente e Tecnologia, comunque, si prefigge di rafforzare ancor di più gli strumenti tecnologici a

disposizione ed incentivare, una logica di implementazione di processi in cui l'utilizzo, nello svolgimento delle attività, della modalità digitale, costituisca la scelta primaria. Ciò anche al fine garantire una sempre maggiore trasparenza ed imparzialità dell'agere amministrativo. Lo sviluppo dei sistemi informatici ha richiesto e richiede l'adeguamento delle misure di protezione dei dati con sistemi antivirus presenti sui sistemi server.

<b>Riferimenti normativi</b>	PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Dare continuità alle azioni già intraprese, favorendo l'integrazione dei sistemi informativi
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Responsabile Transizione Digitale
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### ● **Introduzione di misure operative standardizzate**

Tra le misure che la Società promuove vi è l'introduzione di misure operative standardizzate per ogni processo a rischio al fine di assicurare la redazione di bandi di gara chiari e comprensibili e determinare a contrarre standardizzate attraverso l'utilizzo di modelli adeguatamente aggiornati rispetto alla normativa vigente ad alle norme di autoregolamentazione aziendali. Per quanto attiene agli atti di gara si prevede la conformità degli stessi a bandi tipo approvati da ANAC con l'obbligo di motivazione in caso di scostamento da sottoporre a verifica da parte di un altro funzionario dell'azienda.

<b>Riferimenti normativi</b>	D. lgs 50/2016 e ssmmi
<b>Azioni da intraprendere</b>	Redazione di modello di bando di gara e determine standard
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente/RT/RUP
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### ● **Obblighi di informazione**

Al fine di prevenire il verificarsi di eventi che potrebbero in limine configurare reati non solo di natura dolosa, ma anche e soprattutto colposa tutto il personale, compreso il dirigente che opera nelle aree individuate come a rischio corruzione, devono fornire tutte le informazioni necessarie, al fine di permettere al Responsabile Anticorruzione di poter vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Piano e in merito a qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano, ai fini dell'adozione delle azioni necessarie per eliminarla. È intento della Società verificare e chiedere in ogni momento delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente corruzione ed illegalità.

<b>Riferimenti normativi</b>	PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Dare continuità alle azioni già intraprese
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Tutto il personale
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

### ●Antiriciclaggio avvio delle procedure interne

La vigente normativa in materia di antiriciclaggio, D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., ha esteso alle società a partecipazione pubblica, alcuni specifici obblighi in materia di antiriciclaggio laddove svolgano attività di rilievo pubblicistico; tra tali attività riveste particolare importanza l'affidamento dei contratti pubblici. Ambiente e Tecnologia, nella logica di una strategia integrata tra prevenzione della corruzione ed antiriciclaggio, si prefigge di adottare tutte le misure necessarie per mitigare il rischio. Una prima misura già adottata attiene alla tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, una efficace policy antiriciclaggio trova linfa nella best practice anticorruzione: ISO 37001-2016.

<b>Riferimenti normativi</b>	D. Lgs 231/2007 e ssmmii
<b>Azioni da intraprendere</b>	Dare continuità alle azioni già intraprese
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – RT – Responsabili
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

## CAPITOLO 5 SEZIONE TRASPARENZA

### 1. Quadro normativo

Come anticipato al capitolo 1, nel § 1, ed al capitolo 4 (Misure di prevenzione e riduzione del rischio § Trasparenza) del presente Piano, l'articolo 1, comma 36, della Legge 190/2012, ha sancito che la trasparenza assume rilievo quale misura per prevenire il rischio di corruzione e per promuovere l'integrità e la cultura della legalità e deve essere, pertanto, interpretata in un'ottica di integrazione e coordinamento con le altre misure anticorruzione. Anche il D. Lgs. n. 33/2013, ha previsto che nel PTPCT sia predisposta una specifica programmazione, da aggiornare annualmente, in cui definire i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Inoltre, il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come *«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*. Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, oltre integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza integra, altresì, il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino. L'ANAC, con la Delibera n. 1134/2017, è intervenuta a ridefinire il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza, recependo le numerose e significative innovazioni normative e fornendo, in allegato alle nuove Linee Guida, una Tabella contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione per le Società a controllo pubblico, così rendendo in concreto quella verifica di *“compatibilità”* prevista dal novellato art. 2 bis, comma 2, del d. lgs. n.33/2013: *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: ... b) alle società in controllo pubblico”*. Nell'Allegato 9 del PNA 2022, l'Autorità ha ridefinito l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sottosezione *“Bandi di gara e contratti”*, sostitutivo dell'allegato 1) alla delibera 1134/2017 nella parte in cui elenca i dati da pubblicare per i contratti pubblici. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici l'ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato la delibera 582/2023, per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Con delibera del 25.09.2024 n. 495 l'ANAC ha approvato tre schemi di pubblicazione al fine di semplificare le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione. I nuovi schemi sono relativi a: utilizzo delle risorse pubbliche (allegato n. 1); organizzazione delle pubbliche amministrazioni (allegato n. 2); controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (allegato n. 3). A e T, così come tutte le P.A., avrà a disposizione un periodo transitorio di 12 mesi per procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in

*Società Trasparente*. I dati dovranno poi essere pubblicati secondo i nuovi modelli. Rilevante è anche la normativa dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005); gli artt. 53 e 54 del CAD contengono, norme relative agli adempimenti di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013. In linea con le disposizioni dell'Autorità, nella presente Sezione e nella Tabella allegato 3 del PTPCT vengono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

Nelle sottosezioni di “*Società Trasparente*” sono stati indicati per ciascun obbligo:

- la denominazione dell'obbligo di trasparenza;
- il soggetto responsabile della pubblicazione dei dati;
- il termine di scadenza per la pubblicazione e quello per l'aggiornamento dei dati.

In altre parole, il sistema organizzativo per assicurare la trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi responsabili/dirigente. La trasparenza, quindi, è il punto di partenza per l'attivazione di un controllo, diffuso e generalizzato, dei cittadini sull'operato della Società volta a fare emergere fenomeni di corruzione e di *maladministration*. È pertanto necessario garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale “*nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità*”, mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n.82/2005 Codice dell'amministrazione digitale (cfr. artt. 6 e 7 d. lgs. n.33/2013).

## **2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza**

Ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. si elencano di seguito gli obiettivi strategici in materia di trasparenza che costituiscono anch'essi, al pari di quelli inerenti alla prevenzione della corruzione, contenuto fondamentale del Piano e che confermano, ampliandoli, anche gli obiettivi dei precedenti piani:

- promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione;
- assicurare la formazione del personale in materia ed il relativo aggiornamento, proseguendo nel garantire la cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità;
- assicurare l'accessibilità, ai sensi di legge, a dati, notizie e informazioni concernenti l'attività, l'organizzazione e la gestione della Società ed i soggetti delegati ad operare per conto della stessa;
- verificare e garantire con il supporto delle competenti funzioni aziendali i requisiti di accessibilità e fruibilità alle informazioni ed ai dati;

- consentire attraverso l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato forme diffuse di controllo dell'operato della Società, a tutela della legalità, della cultura dell'onestà e dell'integrità, della trasparenza, della correttezza, della buona fede, della collaborazione, della lealtà e del reciproco rispetto;
- proseguire nella sensibilizzazione alla collaborazione tra il personale tenuto a fornire riscontro in materia di accesso o deputato alla pubblicazione ed il DPO, al fine di rendere intellegibili i dati non pertinenti e non indispensabili alle finalità di trasparenza previste dagli obblighi di legge nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle previsioni di cui ai D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.;
- mettere a disposizione gli strumenti necessari all'esercizio del diritto di accesso (civico, generalizzato e documentale);
- attuare una graduale ma progressiva digitalizzazione dei processi e informatizzazione dei flussi e/o dei documenti e della modulistica aziendale prevedendo, ove possibile, anche la standardizzazione di questi ultimi ai fini di agevolarne l'accessibilità;
- assicurare l'esatto adempimento in relazione agli obblighi di pubblicazione introdotti sulla scorta della normativa intervenuta in materia nel corso della vigenza del presente Piano.

### **3. Il sito web “Società Trasparente” di Ambiente e Tecnologia**

In ottemperanza alla delibera n.1134/2017 di ANAC, Ambiente e Tecnologia si è dotata, nel proprio sito istituzionale, di una sezione dedicata alla trasparenza denominata “*Società Trasparente*”. Il sito rappresenta lo strumento comunicativo ufficiale di Ambiente e Tecnologia. Al fine di assicurare la qualità delle informazioni riportate sul sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità, si osservano, anche in considerazione degli orientamenti interpretativi forniti dall'ANAC, i seguenti principi ed indirizzi:

Qualità delle informazioni: è assicurata la pubblicazione dei dati/informazioni rispondenti ai principi di integrità (ad eccezione dei casi in cui si violi la vigente normativa sul trattamento dei dati personali), veridicità, completezza ed omogeneità;

Formato aperto e riutilizzabile dei documenti: le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni. Al riguardo, il presente Piano raccomanda, tra le ulteriori misure, di garantire la conformità ai documenti originali in possesso della Società e con l'indicazione della loro provenienza (n. di protocollo ufficiale del documento). Laddove la pubblicazione riguardi una dichiarazione resa mediante moduli prestampati (es. “dichiarazione di assenza di conflitto di interessi” etc.) è fatta facoltà, nelle more della completa digitalizzazione aziendale, di pubblicare la scansione del modulo sottoscritto oscurando i dati personali e

la firma autografa. Tale facoltà è motivata dalla mancanza della strumentazione nonché di presupposti relativi alla riutilizzabilità di contenuti di testo presenti in format predisposti dalla Società.

Costante aggiornamento e tempestività della pubblicazione: al fine di garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Società trasparente”, all’interno delle pagine *web* viene indicata la data di aggiornamento. I tempi di inserimento dei dati sul sito e la frequenza del loro aggiornamento è stabilita in base alla tipologia dei dati da pubblicare. In merito ai dati contenuti nella sezione “Società trasparente”, l’elenco degli obblighi di pubblicazione e la frequenza del loro aggiornamento, previsti per legge, sono stati mutuati dalla tabella di cui all’allegato 1 alla citata delibera dell’ANAC n. 1134/2017 modificato e integrato con le indicazioni contenute nel PNA 2022. I contenuti dei predetti obblighi sono riportati, con le precisazioni e gli adattamenti resi necessari per la Società, nella citata tabella allegata al presente Piano (All. 3)

Prevenzione della diffusione di dati personali non pertinenti alle finalità di pubblicazione: con riferimento ai dati, documenti ed informazioni da pubblicare ex D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., il soggetto incaricato della pubblicazione deve provvedere ad oscurare - ed ove occorra previo parere del DPO - i dati/informazioni non pertinenti alle finalità della pubblicazione (es. firma autografa, codice fiscale, stato civile, residenza, etc.) nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile. Nel richiamare l’art. 7-bis c. 4 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. si evidenzia che l’ANAC, nel PNA 2019, ha rammentato che *“l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ...”*. Pertanto, il DPO, in ossequio alle indicazioni di cui al citato PNA 2019, svolge specifici compiti, anche di supporto, a tutta la struttura essendo chiamato a informare, fornire pareri, sensibilizzare e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Periodo di pubblicazione: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi, quali quelli in materia di trattamento e protezione dei dati e quelli previsti in particolari previsioni normative come, a titolo esemplificativo, gli artt. 14 comma 2 e 15-bis, comma 1, del citato D. Lgs., secondo i quali i dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali sono pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico e quelli relativi ai collaboratori o ai consulenti per i 2 anni successivi alla cessazione dell’incarico. Nel rispetto di quanto disposto dalla citata norma, trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni saranno accessibili ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

#### **4. La Trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023**

La trasparenza dei contratti pubblici trova fondamento giuridico, in primo luogo, nella disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge n. 190 del 2012 e D. Lgs n. 33 del 2013) e, quale *lex specialis* relativamente alla contrattualistica pubblica, nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 36 del 2023). Occorre rammentare, inoltre, che il binomio trasparenza e pubblicità si impone quale canone generale dell'azione amministrativa in tutte le modalità in cui la stessa si esplica, anche in forza dell'art. 1, comma 1 della l. 241/1990. Nel nuovo Codice, il principio di pubblicità e trasparenza ha assunto una indubbia centralità. Seppur non enunciato espressamente nel Titolo I del Libro I, esso si pone quale principio generale della materia dei contratti pubblici, e ciò in forza di un duplice ancoraggio codicistico:

- a) la clausola di rinvio esterno di cui all'art. 12, la quale prevede, per quanto non espresso dal Codice, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 (tra cui rientra, l'articolo 1, comma 1);
- b) il principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3, qualificato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza del 5 settembre 2023, n. 8181) quale "garanzia" dell'attuazione della pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici.

Al contempo il principio di trasparenza ha visto riconfermate dal nuovo Codice le proprie "classiche" declinazioni applicative in tema di oneri di pubblicità degli atti delle procedure, nonché di accesso agli atti di cui all'art. 35 (sostanzialmente riproduttivo del contenuto del precedente articolo 53), salvo le modifiche in ordine all'utilizzo delle piattaforme di *e-procurement* e al coordinamento legislativo con la disciplina dell'accesso civico del D.lgs. n. 33/2013. Una volta inquadrato in tal modo il principio di trasparenza e pubblicità nella disciplina dei contratti pubblici, si osserva come anche nel principio del risultato e nel dovere di accountability ad esso correlato, la trasparenza è tra i principi cardine dell'agire amministrativo, consentendo, attraverso norme e adempimenti, proprio la conoscibilità delle procedure e assicurando partecipazione, concorrenza, efficienza. L'innovazione apportata dal nuovo Codice non modifica gli adempimenti di pubblicazione relativi ai bandi di gara e ai contratti, ma cambia profondamente le modalità per assolverli. In particolare, il principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici si basa sulla valorizzazione del principio dell'unicità dell'invio (*only once*), in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo. Pertanto, le attività e i procedimenti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici debbono essere svolti mediante le piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali delle singole stazioni appaltanti e sono oggetto di comunicazione obbligatoria alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui è titolare ANAC. Da qui, la conseguenza - propria del richiamato principio dell'unicità dell'invio - per cui la comunicazione alla BDNCP da parte di ciascuna stazione appaltante di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza costituisce anche assolvimento di tale obbligo, essendo onere di

ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle singole stazioni appaltanti. Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate AeT utilizza una piattaforma di approvvigionamento digitale che fa parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale tramite la quale, pertanto, si possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG. La piattaforma è iscritta nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. In base all'articolo 25 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., le piattaforme di approvvigionamento digitale sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. I dati, le informazioni e gli atti disponibili nella Piattaforma di approvvigionamento digitale sono accessibili a chiunque senza limitazioni e sono pubblicati nel rispetto dei criteri di qualità delle informazioni (art. 6 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.). Rileva infine evidenziare che la misura della trasparenza nel settore dei contratti pubblici va declinata non solo sotto il profilo degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali ma anche con riguardo all'istituto dell'accesso civico, come espressamente previsto all'art. 36 del D. lgs 36/2023 e s.m.i.. L'articolo 36 del codice appalti prevede che *"...l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante ... dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, ..."*

#### **5. Soggetti che concorrono all'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza**

In ossequio a quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, dal PNA 2022 e relativo aggiornamento 2023 all'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza partecipano i diversi soggetti qui di seguito indicati, a vario titolo e con diverse responsabilità, ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi del relativo processo:

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** ha il compito di controllare il procedimento di aggiornamento ed attuazione degli adempimenti e delle misure in materia di trasparenza. In particolare, svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne per assicurare i flussi informativi necessari ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Infine, segnala all'A.U., all'O.d.V. o all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare o delle

altre forme di responsabilità. Il R.P.C.T. collabora attivamente con il Responsabile della protezione dei dati al fine di vigilare e garantire il rispetto della normativa che tutela il trattamento e la protezione di dati.

**Dirigente/Responsabile settore/ dipendenti:** collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'aggiornamento dei contenuti oggetto di pubblicazione e, per quanto di propria competenza, garantiscono i contributi loro richiesti nei tempi previsti per l'attuazione e l'aggiornamento degli stessi. In particolare, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e sono responsabili dei dati forniti e dell'individuazione dei contenuti. In caso di non pertinenza dei dati, il DPO segnala al responsabile, titolare del dato, di rendere non intellegibili le informazioni eccedenti.

**Referente della pubblicazione dei dati:** è stato individuato, il dott. Salvatore Cacciato quale soggetto cui competono gli adempimenti relative alla pubblicazione sul sito aziendale dei dati forniti dai titolari dei medesimi.

**Data Protection Officer (DPO):** è la figura di riferimento per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati cui tutti i soggetti impegnati nell'attività di pubblicazione possono rivolgersi al fine di valutare la pertinenza e l'indispensabilità alle finalità di trasparenza nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle previsioni di cui ai D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. 101/2018 e s.m.i..

**Organismo di Vigilanza (OdV):** è stato individuato quale soggetto idoneo allo svolgimento dei compiti dell'OIV in materia di anticorruzione e trasparenza, ivi inclusi quelli di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

#### **6. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il monitoraggio effettuato dal R.P.C.T. avviene con una verifica a campione con cadenza trimestrale tramite navigazione sul sito web istituzionale. In occasione della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene dato atto dello stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza indicando gli eventuali scostamenti e le relative cause rispetto a quanto previsto nella presente sezione del Piano.

#### **7. Sistema sanzionatorio**

L'art. 1, comma 3 della legge 190/2012 e s.m.i. prevede che l'ANAC *esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.* È inoltre previsto che il R.P.C.T. segnali, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della medesima legge, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed indichi all'A.U. i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per l'esercizio dell'azione disciplinare. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto

rilevanti modifiche, con riferimento agli artt. 46 e 47 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sugli effetti delle violazioni pubblicitarie in materia di trasparenza. Nell'ambito del monitoraggio di competenza del R.P.C.T., infatti, qualora i dati risultino non ancora pubblicati o incompleti o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intellegibilità, lo stesso, anche sulla base di eventuali segnalazioni provvederà a:

- sollecitare i Responsabili affinché provvedano nei termini, qualora gli stessi non siano ancora scaduti;
- diffidare formalmente ad adempiere, qualora i termini di pubblicazione risultino scaduti, assegnando un termine di 5 giorni lavorativi per provvedere; in caso l'inottemperanza perduri, segnalare all'A.U. all'O.d.V. o all'ANAC anche ai fini dell'adozione delle sanzioni disciplinari.

L'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede inoltre che l'ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza. L'art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. stabilisce inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10.000,00 (con conseguente pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito web della Società) per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo *“si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet”* della Società. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. L'ANAC ha approvato la regolamentazione dell'attività sanzionatoria di competenza con specifico riferimento agli obblighi di cui al citato art. 47 con provvedimento del 16 novembre 2016 nonché quelle sull'esercizio dell'attività di vigilanza circa il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 ed in materia di prevenzione della corruzione con Regolamenti del 29 marzo 2017. Il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* ha ribadito, all'art. 22, la necessità di un massimo livello di trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche ed introdotto specifici obblighi di trasparenza di cui all'art. 19 commi 5 e 6 del medesimo decreto. In caso di mancato rispetto dei citati obblighi per mancata o incompleta pubblicazione trova applicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. In attesa di specifica regolamentazione si

rimanda al combinato disposto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 1, comma 16, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183.

## **8. L'accesso civico**

L'art. 5 del D. Lgs n.33/13, "Accesso civico a dati e documenti" modificato dal D. Lgs n.97/16, ha introdotto il diritto all'accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Si possono distinguere così due tipi di accesso:

### **a) Accesso civico "semplice"**

Ai suddetti obblighi di pubblicazione è collegato, come rimedio in caso di eventuale omissione agli adempimenti, l'accesso civico "semplice", istituito introdotto originariamente dal D. Lgs n.33/2013.

L'accesso civico "semplice" comporta il diritto di chiunque, gratuitamente e senza obbligo di motivazione, di richiedere documenti, informazioni e dati in merito ai quali ne è stata omessa la pubblicazione nei casi in cui l'amministrazione era obbligata. La richiesta va presentata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. È bene precisare che, l'accesso non è totalmente libero, ma rimane circoscritto ai soli atti, documenti, e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si rappresenta inoltre che, nonostante il novellato art. 5 del D. Lgs. 33/13 non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., secondo l'orientamento dell'ANAC (delibera n. 1310 del 28.12.2016), da una lettura sistematica delle norme, tale istituto generale è da ritenersi applicabile. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alle richieste inviate, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ing. Salvatore Melita, (il cui nominativo è indicato nella nell'apposita voce della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale) il quale deve concludere il procedimento di accesso civico entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. A fronte dell'eventuale inerzia anche da parte del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In conformità alle modalità previste al punto 9, lett. c), della delibera ANAC n. 1309/2016, è stato istituito un registro degli accessi. Nessuna richiesta è pervenuta.

### **b) Accesso civico "generalizzato"**

L'accesso civico "generalizzato" equivalente a quello che nel sistema anglosassone è definito Freedom Of Information Act (F.O.I.A.), introdotto dal D. Lgs n.97/2016 e disciplinato dalla Delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, c.2 del D. Lgs n.33/2013*", non sostituisce l'accesso civico "semplice" ma si delinea come diritto autonomo ed indipendente dagli obblighi di pubblicazione. Esso garantisce a chiunque "*il diritto a conoscere*" i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle P.A. e dai soggetti indicati

nell'art. 2-bis del D. Lgs n.33/13 a prescindere, cioè, dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato o da obblighi di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il Responsabile del Procedimento di accesso civico generalizzato è il dirigente o funzionario responsabile dell'ufficio che gestisce la richiesta in quanto in possesso dei dati e dei documenti richiesti che, a tal fine, si avvale della struttura organizzativa di supporto. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta l'accedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### **c) Accesso documentale**

L'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si differenzia, dalla disciplina dell'accesso generalizzato, in quanto richiede l'obbligo per il richiedente di dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Anche tale forma di accesso (documentale) continua a sussistere nella normativa vigente, parallelamente all'accesso civico semplice ed all'accesso civico generalizzato.

In considerazione di quanto sopra, anche in conformità alle indicazioni contenute nelle sopracitate linee guida, la Società ha adottato, con delibera del 29.06.2020 dell'Amministratore Unico il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso, che disciplina i profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza, evitando comportamenti disomogenei tra gli uffici della Società. La modalità di presentazione di accesso civico, accesso civico "generalizzato" e accesso documentale sono pubblicate sul sito internet istituzionale di AeT nella sezione "Società trasparente", sottosezione "Altri contenuti- accesso civico.

## CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI

### 1 SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione da parte dei dipendenti ovvero di altri soggetti delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della l. n. 54 190/2012. Si applica, in ogni caso, il C.C.N.L. cui si rinvia.

In particolare:

#### a) Misure nei confronti dei dipendenti

I procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

#### b) Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice etico e di condotta e del Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori) sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è dovere della Società inserire nei relativi contratti.

### 2. Flussi Informativi

Sono previsti dalla legge obblighi di informazione nei confronti dell'Amministrazione controllante, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dell'Organismo di Vigilanza, dei Vertici Aziendali e dei cittadini.

Nello specifico con il termine "Accountability" si intende:

- dar conto alla collettività del corretto utilizzo delle risorse, della produzione di risultati e della coerenza degli stessi con la missione istituzionale della Società;
- dar conto ai vertici dei risultati raggiunti;
- dar conto agli altri attori del sistema pubblico del contributo offerto alla produzione dei risultati complessivi.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di "Accountability", che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente Piano, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel sito istituzionale.

## 2.1 Flussi informativi per il monitoraggio sull'implementazione del Piano

Al fine di realizzare un adeguato sistema di implementazione del Piano Anticorruzione il PNA prevede:

- a) **un flusso informativo verso l'Amministrazione Vigilante** finalizzato al monitoraggio sull'implementazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte di quest'ultima.
- b) **un flusso informativo verso i Vertici aziendali.**

Nello specifico, in riferimento al punto b), il RPCT annualmente (entro dicembre dell'anno in corso) trasmette all'Amministratore Unico una relazione riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno, al fine di verificare complessivamente l'adeguatezza e l'osservanza del Piano. La suddetta relazione rende conto in merito a:

- il grado di realizzazione delle misure inserite nel Piano;
- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano;
- le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società;
- un'informazione sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi dipendenti, dirigenti e amministratore.

Dalla suddetta relazione, che costituisce un importante strumento di monitoraggio deve, quindi, emergere una valutazione dell'effettivo livello di attuazione delle misure contenute nel PTPCT evidenziando l'eventuale scostamento rispetto a quanto programmato.

A cura dello stesso RPCT, la suddetta relazione è pubblicata nel sito internet aziendale - sezione "Società Trasparente" altri contenuti- anticorruzione.

## 2.2 Flussi informativi verso il R.P.C.T.

Lo scopo del sistema dei flussi informativi implementato dalla Società è quello di creare un sistema di comunicazione tra i responsabili delle attività potenzialmente a rischio e il R.P.C.T. che sia strutturato, continuativo e diffuso. I flussi informativi si concretizzano attraverso l'invio al R.P.C.T. di comunicazioni e/o documenti secondo specifiche tempistiche e modalità. I flussi informativi si distinguono in:

- Flussi informativi periodici da compilare e inviare al RPCT a cadenza predeterminata (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
- Flussi informativi ad evento da compilare ed inviare al R.P.C.T. al verificarsi di determinati eventi.

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei flussi formalizzati da trasmettere secondo la periodicità indicata, da parte del responsabile di funzione individuato, al R.P.C.T. In aggiunta ai flussi formalizzati indicati in tale tabella, tutti i Destinatari sono tenuti a trasmettere/segnalare al RPCT:

- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato rilevanti ai fini del Piano

o fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a fattispecie di reato rilevanti ai fini del Piano;

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti e l'esito dei medesimi;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fattispecie di reato rilevanti ai fini del Piano;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati rilevanti ai fini del Piano;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati in relazione a potenziali violazioni delle disposizioni del Piano e alle eventuali sanzioni irrogate;
- informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Piano e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- gli organigrammi e il sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore e qualsiasi modifica ad esso riferita;
- segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo;
- il riscontro o meno di violazioni al Codice etico e di condotta rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione
- l'attestazione di frequenza ai corsi di formazioni da parte di tutti i destinatari del Piano;
- qualsiasi notizia concernente la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite rilevanti ai fini del Piano;
- qualsiasi notizia concernente violazioni alle modalità comportamentali ed operative previste nel Piano e nei suoi allegati, e più in generale qualsiasi atto, fatto o evento o omissione avente ad oggetto eventuali criticità emerse con riguardo all'osservanza e alla corretta attuazione del Piano;
- notizie relative a cambiamenti della struttura interna della Società;
- monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e il dirigente e i dipendenti della Società (ovvero il riscontro o meno di situazioni di conflitto di interesse).

*TABELLA DI SINTESI DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RPCT*

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' SPECIFICA	CONTENUTO DEL FLUSSO	FUNZIONE	PERIODICITA'
	Contabilità e bilancio	Predisposizione, verifica e chiusura	Copia del bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea,	Responsabile ufficio ragioneria e	Annuale

AMMINISTRAZIONE E FINANZA		della bozza di bilancio d'esercizio	unitamente alle relazioni rese dal Revisore.	risorse umane a	
	Verifiche ispettive	Gestione delle verifiche ispettive da parte di Autorità Pubbliche (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.)	L'inizio di una visita ispettiva, nonché aggiornamenti circa il relativo iter e gli esiti, nonché eventuali notifiche di contestazioni	Responsabile ufficio ragioneria e risorse umane	Ad evento
RISORSE UMANE	Gestione del personale	Gestione e controllo dei rimborsi spese ai dipendenti	L'elenco delle note spese il cui rimborso è stato rifiutato da parte della Società – secondo la soglia quantitativa di rilevanza di volta in volta stabilita internamente.	Responsabile ufficio ragioneria e risorse umane	semestrale
	Gestione del personale	Procedimento sanzionatorio	Comunicazione irrogazione sanzione disciplinare	Responsabile ufficio ragioneria e risorse umane	Ad Evento
	Contrattualizzazione del personale	Contrattualizzazione dei candidati selezionati	Un prospetto relativo a tutti i dipendenti assunti dalla Società nel periodo di riferimento	Responsabile ufficio ragioneria e risorse umane	Annuale
GESTIONE AFFIDAMENTI APPALTI	Progettazione appalti	Individuazione della procedura da esperire, nomina RUP e determina a contrarre	Individuazione di modalità di affidamento difforni da quanto previsto nel Piano degli approvvigionamenti	Funzione interessata	Ad Evento
	Affidamento dell'appalto	Affidamento diretto per motivi di urgenza	Notizia di eventuali affidamenti diretti utilizzati per esigenze di celerità e rispetto del cronoprogramma.	Responsabile Ufficio gare, contratti e appalti - RUP	Ad Evento
	Relazioni con potenziali offerenti	Gestione dei rapporti con i potenziali offerenti nella fase precedente la pubblicazione dei documenti di gara	Notizia di ogni eventuale interlocuzione con i potenziali offerenti nella fase precedente la pubblicazione dei documenti di gara.	Funzione interessata	Ad Evento
	Gestione dei rapporti con i potenziali offerenti e gestione richieste di chiarimento nella fase successiva alla pubblicazione dei documenti di gara	Gestione dei rapporti con i potenziali offerenti e gestione richieste di chiarimento nella fase successiva alla pubblicazione dei documenti di gara	Notizia di eventuali richieste di informazioni inoltrate con mezzi diversi dal Portale Acquisti o fuori termine	Responsabile Ufficio gare, contratti e appalti - RUP	Ad Evento
	Gestione degli affidamenti	Possibili anomalie negli affidamenti inferiori alla soglia minima	Notizie su verifiche a campione al fine di individuare i contratti su cui esercitare maggiori controlli	Responsabile Ufficio gare, contratti e appalti - RUP	Ad Evento

CONTENZIOSO	Gestione dei contenziosi giudiziali	Gestione dei contenziosi giudiziali	L'elenco dei contenziosi giudiziali pendenti.	Funzione interessata	Annuale
GESTIONI IMPIANTI	Verifiche ispettive	Gestione delle verifiche ispettive da parte di Autorità Pubbliche (ARPA, NOE, ecc.)	L'inizio di una visita ispettiva, nonché aggiornamenti circa il relativo iter e gli esiti, nonché eventuali notifiche di contestazioni	R. T	Ad evento

I flussi di che trattasi potranno essere progressivamente implementati successivamente all'aggiornamento e/o integrazione del sistema documentale aziendale.

### **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)**

Con riferimento ai processi "sensibili", devono essere fornite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta e, con periodicità almeno semestrale, tutti i dati che si riferiscono ai seguenti punti:

- elenco delle verifiche effettuate;
- ispezioni ed eventuali contestazioni ricevute, con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla Società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);
- "scheda di evidenza" sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta.

Allegati: **1. Matrice di identificazione delle tipologie di reato**

**2. Matrice valutazione rischio-reato**

**3. Tabella obblighi di pubblicazione**